



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**VII SEZIONE PENALE**

\*\*\*\*\*

**RITO COLLEGALE**  
**AULA 7° SEZIONE PENALE - MI0011**

<b>DOTT. MARCO TREMOLADA</b>	<b>Presidente</b>
<b>DOTT. MAURO GALLINA</b>	<b>Giudice a Latere</b>
<b>DOTT. ALBERTO CARBONI</b>	<b>Giudice a Latere</b>
<b>DOTT. SERGIO SPADARO</b>	<b>Pubblico Ministero</b>
<b>DOTT. GIOVANNI DECARO</b>	<b>Cancelliere</b>
<b>SIG.RA FRANCESCA ANTISTA</b>	<b>Ausiliario tecnico</b>

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA  
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

**VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 60**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 54772/13 R.G.N.R.**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1351/18 R.G.**

**A CARICO DI: SCARONI PAOLO + 14**

**UDIENZA DEL 05/12/2018**

**TICKET DI PROCEDIMENTO: P2018202124522**

**Esito: RINVIO AL 12/12/2018 00:00**

**INDICE ANALITICO PROGRESSIVO**

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DE ROSA MICHELE.....	4
Esame del Pubblico Ministero.....	4
RIESAME DEL TESTIMONE DE ROSA MICHELE.....	16
Esame del Pubblico Ministero.....	16
Controesame della Parte Civile, Avv. Lucia.....	40
RIESAME DEL TESTIMONE DE ROSA MICHELE.....	42
Esame della Difesa, Avv. Rinaldini.....	42
Controesame della Difesa, Avv. Ghetti.....	45
Riesame del Pubblico Ministero.....	46

**TRIBUNALE DI MILANO**

**VII SEZIONE PENALE**

**RITO COLLEGIALE**

**Procedimento penale n. 1351/18 R.G. - 54772/13 R.G.N.R.**

**Udienza del 05/12/2018**

DOTT. MARCO TREMOLADA

Presidente

DOTT. MAURO GALLINA

Giudice a latere

DOTT. ALBERTO CARBONI

Giudice a latere

DOTT. SERGIO SPADARO

Pubblico Ministero

DOTT. GIOVANNI DECARO

Cancelliere

SIG.RA FRANCESCA ANTISTA

Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI – SCARONI PAOLO + 14 –**

*La fonoregistrazione del presente procedimento ha inizio alle ore 9.45.*

PRESIDENTE - Dovremmo affrontare delle questioni di acquisizione e organizzative, ma se sono presenti i testimoni io preferirei prima dare spazio all'istruttoria orale e poi affrontare all'esito delle testimonianze le questioni che abbiamo in sospeso. Quindi se sono presenti i Testimone.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, abbiamo citato per le 9:30 il Teste De Rosa, poi abbiamo citato regolarmente il Teste Giandomenico per le ore 14:00, perché veniva da Udine, ma con la comunicazione che ha trasmesso e che io ho depositato al Tribunale credo che sarà assente oggi.

PRESIDENTE - Non l'ho vista. Non c'è arrivato nulla.

PUBBLICO MINISTERO - Non è arrivato. Va bene, la deposito oggi, più tardi. La notifica c'è però c'è anche una sua e-mail di risposta al Maresciallo della Guardia di Finanza, che gli ha anticipato la citazione, probabilmente impropria, che prelude comunque a una assenza. Leggerà il Tribunale.

PRESIDENTE - All'esito lo vedremo. Quindi il primo Testimone presente, se lo facciamo entrare.

### **DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE DE ROSA MICHELE**

Viene introdotto il Testimone; questi viene avvertito dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex articolo 497 C.P.P.: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza". Il Teste viene generalizzato in aula (nato a Roma il 23.05.1966)

PRESIDENTE - Il compito del Testimone è semplice, deve dire la verità rispondendo alle domande. Il Testimone deve riferire i fatti, nei fatti sono comprese sia le percezioni dirette che quelle indirette, cioè anche se le hanno riferito delle comunicazioni o qualsiasi cosa, lei può riferirlo, indicandoci chi glielo ha riferito. Lei non è autorizzato ad esprimere valutazioni perché comunque sarebbero inutilizzabili.

### ***Esame del Pubblico Ministero***

PUBBLICO MINISTERO - Lei è avvocato, giusto?

TESTIMONE DE ROSA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Se può dirci intanto qual è la sua funzione all'interno di Eni oggi e qual era nel 2010/2011.

TESTIMONE DE ROSA - Oggi ricopro il ruolo di responsabile per l'assistenza legale delle attività, Italia, commerciale e industriale della R&M, quindi raffinazione e marketing, petrolchimica, quindi Versalis, e Midstream Gas & Power, più alcune attività altre, chiamiamo assistenza alle persone, quindi i servizi generali.

PUBBLICO MINISTERO - E nel 2010/2011?

TESTIMONE DE ROSA - 2010 io ero responsabile dell'unità legale anticorruzione, sempre nell'ambito della direzione affari legali.

PUBBLICO MINISTERO - Ci potrebbe descrivere quali erano o quali sono, non so se sono cambiate, le funzioni di questa unità anticorruzione? Che cosa deve fare? Quali sono i suoi compiti e le sue responsabilità?

TESTIMONE DE ROSA - Intanto le dico come erano, perché io dal primo dicembre 2015 sono ritornato a fare quello che noi diciamo il legale di business, quindi di assistenza di business, non più l'attività di legale *compliance*. All'epoca l'unità legale anticorruzione fu costituita nel gennaio 2010 e aveva il ruolo di costruire il *compliance program*

anticorruzione, che voleva dire tutta la disciplina normativa, voleva dire anche la parte di formazione e la parte di partecipazione anche alle iniziative sul tema internazionale, per cogliere e contribuire alla *best practice*, e in più per le attività di Eni fare una valutazione delle attività ritenute a rischio di corruzione.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi prima del gennaio 2010 non esisteva questa unità?

TESTIMONE DE ROSA - Prima del gennaio 2010 non esisteva questa unità, era una funzione che, credo, fosse demandata alle funzioni del legale di business. Nel novembre 2009 furono emesse le linee guida anticorruzione, si chiamava così la normativa generale anticorruzione di Eni, che prevedeva la costituzione di questa unità.

PUBBLICO MINISTERO - Dal punto di vista funzionale a chi rispondeva questa unità? Lei era il capo dell'unità? Aveva delle persone che lavoravano all'interno di questo ufficio?

TESTIMONE DE ROSA - Io ero il responsabile di questa unità, avevo delle persone che lavoravano per questa unità, poi chiaramente l'unità si è strutturata e il sistema si è evoluto, perché poi il *compliance program* è in continua evoluzione, in un continuo (inc.), chiaramente. Quindi, sì, io avevo delle persone, poi sempre più strutturata, e rispondevo al mio responsabile, che era... le strutture cambiano, però il senso... è il responsabile del legale *compliance*, che rispondeva al responsabile affari legali.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi lei rispondeva al legale *compliance*, il quale a sua volta riportava al direttore di affari legali.

TESTIMONE DE ROSA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Che era Massimo Mantovani.

TESTIMONE DE ROSA - Massimo Mantovani.

PUBBLICO MINISTERO - Il direttore *compliance* chi era?

TESTIMONE DE ROSA - L'avvocato La Rocca.

PUBBLICO MINISTERO - Lei aveva anche strutturalmente, funzionalmente, dei rapporti con gli altri vertici delle strutture di Eni?

TESTIMONE DE ROSA - Cosa intende, scusi, per altri vertici?

PUBBLICO MINISTERO - Aveva delle relazioni per motivi professionali, si rivolgeva direttamente ai manager o ai capi delle unità, delle divisioni? O riferiva soltanto al suo rapporto diretto?

TESTIMONE DE ROSA - Io avevo nel mio ruolo anche rapporti con i vari manager delle varie funzioni di business di Eni, e fra l'altro, non solo per la valutazione delle attività a rischio, ma anche per l'attività di formazione, che chiaramente era soprattutto all'inizio molto molto intensa, e quindi c'erano occasioni di incontro anche in queste sessioni che facevamo di formazione.

PUBBLICO MINISTERO - Però per dire, se c'era qualcosa da riferire, lei lo riferiva soltanto al

suo riporto diretto oppure poteva parlare anche con qualcuno del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale o dell'*internal audit*? Così, sono domande in generale.

TESTIMONE DE ROSA - L'unità anticorruzione faceva, poi anche questo si è evoluto nel tempo. L'unità anticorruzione faceva una relazione periodica agli organi di controllo, comitato di controllo rischi, collegio sindacale e organismo di vigilanza. Io le dico com'era fino a quando c'ero io, perché poi veramente non so come si sia evoluta adesso. E quindi faceva questa relazione periodica, che all'inizio, per l'anno 2010 e per l'anno 2011, era annuale. Poi divenne semestrale, quindi quella era l'occasione in cui si incontravano i componenti di questi organi di controllo. Poi si incontravano a chiamata, se c'era da spiegare qualche cosa, come funzionava, per esempio, il ruolo dell'unità anticorruzione. E, devo dire, dal 2014 poi, quando ci furono questi eventi, ci fu un livello di attenzione più elevato. Quindi fu richiesto, per un certo periodo, che tutte le procedure denominate cosiddette anticorruzione, cioè che disciplinavano attività considerate a rischio di corruzione, venissero portate all'attenzione degli organi di controllo. Ed era una produzione cospicua o aggiornamenti cospicui di procedure.

PUBBLICO MINISTERO - Questo fu una novità del 2014?

TESTIMONE DE ROSA - Questa fu una novità del 2014.

PUBBLICO MINISTERO - Prima ha fatto riferimento, tra le funzioni di questa unità, alla valutazione del rischio all'interno dei singoli progetti, ho capito bene?

TESTIMONE DE ROSA - Sì, la valutazione delle iniziative considerate a rischio, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Può darci qualche dettaglio? Che cosa vuol dire in concreto questa valutazione?

TESTIMONE DE ROSA - In concreto c'erano diversi ruoli. La *due diligence*, quindi gli approfondimenti di *due diligence* non finanziaria, era responsabilità della linea di business, c'erano individuati dei soggetti, per esempio noi chiamavamo nelle nostre procedure il manager, il quale faceva i suoi approfondimenti, e quando doveva svolgere una nuova iniziativa considerata a rischio di corruzione. Il manager presentava una nota all'unità anticorruzione, l'unità anticorruzione valutava la nota e indicava se c'erano delle mancanze o meno e alla fine poteva dare, se era il caso, dei suggerimenti sulle mitigazioni dei rischi.

PUBBLICO MINISTERO - E quindi era l'unità di business che prendeva l'iniziativa di fare questa *due diligence*?

TESTIMONE DE ROSA - Sì, oppure se non... chiaramente se non sapeva, perché era un'attività nuova, si rivolgeva a noi e noi spiegavamo cosa avrebbe dovuto fare. Però non poteva che non essere così perché l'unità anticorruzione non sapeva quali fossero le iniziative

di business che l'azienda si dava.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi voi venivate informati dall'unità di business volta per volta, è questo il concetto?

TESTIMONE DE ROSA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - E rispondevate alle esigenze che di volta in volta si presentavano?

TESTIMONE DE ROSA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - È così?

TESTIMONE DE ROSA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Ma in quale momento, in quali occasioni questa unità di business avrebbe dovuto fare *due diligence* o rivolgersi a voi per avere degli avvisi, dei commenti? Ecco, non ho ben capito quale fosse il vostro ruolo.

TESTIMONE DE ROSA - Teoricamente, adesso il testo delle procedure non lo ricordo, però era sicuramente prima di prendere impegni vincolanti, nel senso prima di firmare accordi vincolanti sull'operazione, chiaramente ci doveva essere un vaglio perché il vaglio era preventivo. Se può essere utile, perché adesso mi vengono in mente le cose più recenti, chiaramente. Quando noi poi rafforzammo le procedure anticorruzione, infatti fu chiarito che l'intervento dell'unità anticorruzione, questo sempre nel 2014, venisse anticipato al momento, per esempio, della firma degli accordi di confidenzialità o anche delle lettere di intenti, se questi avevano degli obblighi... se gli accordi di confidenzialità avessero degli obblighi, avessero avuto obblighi aggiuntivi rispetto ai meri obblighi di riservatezza, e se le (inc.) avessero avuto all'interno dei...

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, se le?

TESTIMONE DE ROSA - Le lettere di intenti, di solito sono non vincolanti, se avessero avuto all'interno degli impegni vincolanti. Quindi anticipare il momento rispetto alla stipula dei contratti delle operazioni.

PUBBLICO MINISTERO - Questa è, diciamo, una normativa nuova nel 2014?

TESTIMONE DE ROSA - Successiva, sì.

PUBBLICO MINISTERO - E prima com'era?

TESTIMONE DE ROSA - Prima, vado a memoria, si diceva "Prima di prendere impegni vincolanti", però non era specificato. Adesso vado a memoria.

PUBBLICO MINISTERO - Ci vuole spiegare, cortesemente, in che cosa consistevano gli obblighi anticorruzione dell'unità di business? Cioè cosa dovevano fare loro? L'unità di business pagavano le procedure Eni, le circolari, non lo so...

TESTIMONE DE ROSA - Le unità di business, laddove si trattava di un'iniziativa che veniva considerata a rischio e quindi veniva...

PUBBLICO MINISTERO - Veniva considerata a rischio da chi? Dall'unità di business?

TESTIMONE DE ROSA - Dal sistema di controllo di Eni, nel senso che erano state individuate delle attività considerata a rischio e sulle attività c'era una disciplina specifica, che era definita, non mi ricordo esatto il termine ma il senso era: normativa interna anticorruzione.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, ci può fare degli esempi di questa...

TESTIMONE DE ROSA - Le prime che furono emesse furono quelle sulle *joint venture*, sulle intermediazioni, poi intervennero... quando sono andato via nel 2015 c'erano 32 procedure anticorruzione. Ripeto, il sistema si evolve continuamente, quindi all'inizio ce n'erano meno chiaramente. E quindi le iniziative a rischio, mi viene in mente le acquisizioni, le iniziative non profit, le sponsorizzazioni, la nomina di consulenti in generale, anche consulenti in materia specifica, voglio dire anche consulenti legali.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, in tutti questi casi a rischio l'unità di business, i manager, diciamo, cosa avrebbero dovuto fare?

TESTIMONE DE ROSA - C'è una disciplina specifica per cui era richiesto di effettuare sulla controparte una *due diligence* standard, secondo i criteri standard stabiliti dalle normative interne. Laddove, per ragioni specifiche, il manager ritenesse non necessario fare una *due diligence* standard, per esempio perché si tratta di un soggetto noto oppure di soggetti con i quali Eni aveva rapporti consolidati senza alcuna criticità, allora faceva una richiesta preventiva all'unità anticorruzione per ottenere o un'esenzione dalla due diligence o un alleggerimento della *due diligence* standard.

PUBBLICO MINISTERO - Ma questa *due diligence* anticorruzione a che cosa era finalizzata? Quali informazioni doveva raccogliere?

TESTIMONE DE ROSA - Doveva raccogliere varie informazioni, informazioni sugli azionisti, sui *directors*, sui rapporti pregressi di Eni, sul fatto se ci fossero state quelle che noi chiamiamo *red flag*, cioè punti di attenzione e potenziali criticità da valutare. Quindi in senso generale è questo.

PUBBLICO MINISTERO - Però mettiamo che dalla *due diligence* fossero emerse *red flags* o segnali di allarme, quale sarebbe la procedura successivamente? Cosa succede? C'è una *red flag*...

TESTIMONE DE ROSA - C'è una *red flag*, viene esaminata, viene valutata, e l'unità anticorruzione dà le proprie raccomandazioni, quindi il senso è l'unità anticorruzione non aveva potere di veto delle operazioni, e non so se ce l'abbia oggi.

PUBBLICO MINISTERO - Cioè non poteva dire "Così, non si fa".

TESTIMONE DE ROSA - Non poteva dire "No, non fai l'operazione", cioè l'avrebbe potuto anche dire ma non era un veto, non ha questo ruolo di veto, non aveva per lo meno.

PUBBLICO MINISTERO - Ma quindi quali poteri aveva? Poteri di chiedere informazioni e

basta?

TESTIMONE DE ROSA - No, di fare le raccomandazioni per evitare o mitigare il rischio, questo sì.

PUBBLICO MINISTERO - Raccomandazioni non vincolanti quindi.

TESTIMONE DE ROSA - Oddio, secondo me può essere, non vincolanti non credo.

PUBBLICO MINISTERO - Veniamo più al caso di questo processo, la vicenda OPL 245. Lei, la sua funzione, quando è venuto a conoscenza di questi negoziati?

TESTIMONE DE ROSA - Io sono venuto a conoscenza del maggio 2010 perché il...

PUBBLICO MINISTERO - Non ho sentito, nel?

TESTIMONE DE ROSA - Maggio 2010, le date non me le ricordo. Maggio 2010 perché fui coinvolto dal responsabile, dal *managing director* della società NAE, Nigerian Agip Exploration, per questa iniziativa, dove appunto presentò la cosiddetta nota di *due diligence*. Nella nota di due diligence, è una nota che il cosiddetto manager presenta all'unità anticorruzione dove indica tutte le caratteristiche dell'operazione. E a questo poi allega anche varie informazioni. C'è un questionario nella *due diligence* standard da compilare, e quindi allegò anche il questionario, allegò il mandato che la società Malabu diede alla società EVP, la società di consulenza, e allegò alla memoria i rapporti effettuati dall'advisor esterno di Eni, per gli approfondimenti sulle controparti, quindi Risk Advisory, del 2007 e del 2010.

PUBBLICO MINISTERO - E lei che valutazioni fece?

TESTIMONE DE ROSA - Ci fu uno scambio, come avviene, di corrispondenza per meglio comprendere l'operazione, quindi che tipo di operazione fosse, i documenti che...

PUBBLICO MINISTERO - Che tipo di operazione era?

TESTIMONE DE ROSA - All'epoca doveva essere, perché poi questa operazione cambiò in diverse fasi, all'epoca doveva essere l'acquisizione da parte di Eni NAE, Nigerian Agip Exploration, dell'interesse del 40 per cento sulla licenza OPL 245, e se non ricordo male a questo si affiancava anche l'acquisto da parte di Eni del 50 per cento.

PUBBLICO MINISTERO - Dell'interesse, l'acquisto dell'interesse?

TESTIMONE DE ROSA - Sì, dell'interesse nella licenza.

PUBBLICO MINISTERO - Cosa vuol dire interesse nella licenza?

TESTIMONE DE ROSA - Vuol dire, fra virgolette, data una licenza, la quota di benefici e oneri che spettano ad uno degli *holder*, nel senso che se la licenza è il 100 per cento questa licenza può essere frazionata fra diversi soggetti, anche con ruoli diversi, per esempio quello di operatore.

PUBBLICO MINISTERO - Dei diritti, diciamo.

TESTIMONE DE ROSA - Sono diritti, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi 40 percento di diritti.

TESTIMONE DE ROSA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Chi le mandò queste informazioni?

TESTIMONE DE ROSA - Me le mandò Ciro Pagano, il *managing director* della Nigerian Agip Exploration.

PUBBLICO MINISTERO - Qual era il ruolo di EVP?

TESTIMONE DE ROSA - EVP era l'*advisor* di Malabu, fra i documenti c'era allegata questa lettera di Malabu dell'aprile 2010, che diceva che EVP era incaricata di negoziare in via esclusiva con Eni l'acquisto di questo 40 percento, fino a maggio 2010, senza però il potere di vincolare la società.

PUBBLICO MINISTERO - Ma invece il questionario relativo alla *joint venture*, cosa ha a che fare con l'acquisto di interessi nella licenza?

TESTIMONE DE ROSA - Il questionario serve a comprendere il profilo del potenziale partner, e quindi c'erano tutta una serie di informazioni sul potenziale partner.

PUBBLICO MINISTERO - Partner quindi in una *joint venture*?

TESTIMONE DE ROSA - Sì, partner della *joint venture*.

PUBBLICO MINISTERO - Era un acquisto o era una *joint venture*?

TESTIMONE DE ROSA - Era un acquisto finalizzato a costituire poi una *joint venture*, perché nella *joint venture* ci sarebbero state tre parti, tre *ventures*, che sarebbero state NAE, Shell e, credo con un 10 percento, la parte rimanente, Malabu. Questo era lo schema originario dell'operazione.

PUBBLICO MINISTERO - Io vorrei mostrare al Teste dei documenti, che sono stati già depositati naturalmente, che credo corrispondano alle comunicazioni, ai documenti che lei ha detto di avere ricevuto. Il numero è PM1, ho fatto delle produzioni con PM1, 2 e 3. PM1 944 e seguenti.

PRESIDENTE - Sono quelli del 23 novembre o quelli...

PUBBLICO MINISTERO - PM1 sono non del 23, prima.

PRESIDENTE - Quelle precedenti.

PUBBLICO MINISTERO - Però forse si riproporrà il problema rispetto ad alcuni documenti che dovrei mostrare.

PRESIDENTE - Perché noi non abbiamo ancora risolto le acquisizioni. Allora forse è meglio prima risolvere le acquisizioni e poi se deve sottoporli al Teste.

PUBBLICO MINISTERO - Forse sì.

PRESIDENTE - Allora interrompiamo un attimo la testimonianza. Può rimanere, andare fuori, come ritiene. Dobbiamo risolvere una questione di acquisizione dei documenti prima di

sottoporli a lei. Affrontiamo la problematica dei documenti, anzitutto quelli già depositati e quindi su cui le Difese si erano riservate di esprimere osservazioni alla scorsa udienza. Sentiamo se ci sono osservazioni.

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PRESIDENTE - Non ci sono osservazioni. Avvocato Padovani, lei ha osservazioni?

DIFESA, AVV. PADOVANI - Per Robinson. Ho solo alcune riflessioni che riguardano l'acquisizione e richiesta del compendio documentale di cui all'indice PM2, e dell'appendice cartacea. Si tratta in particolare, per quanto riguarda indice PM2, di un compendio informatico, una serie di carteggi e e-mail, che sono stati acquisiti dall'autorità olandese, sulla base del *joint investigation agreement*.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi avvocato, la interrompo, non sono tra i documenti che mostrerò al Teste.

PRESIDENTE - Sì, però già che... vediamo, affrontiamo tutto e poi vediamo.

DIFESA, AVV. PADOVANI - Perché queste e-mail riguardano questi due compendi, quindi non so se siano poi oggetto di sottoposizione al Teste. Dicevo che si tratta essenzialmente, con riguardo all'indice PM2, di un compendio informatico, e pacificamente si tratta di documentazione, informatica appunto, acquisita dalle autorità olandesi nell'alveo di operatività del JIT. Questo è già un dato che segna la cornice normativa entro la quale gli atti sono stati compiuti all'estero. Ebbene, se questa è la cornice normativa, il legislatore sovranazionale, sappiamo che proprio in tema di JIT ha rimesso il profilo attinente all'utilizzabilità degli atti di indagine compiuti all'estero al legislatore interno. E in questo senso proprio l'articolo 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, che ha convertito la direttiva di rito... ha recepito la direttiva sovranazionale, statuisce al comma 3 e specifica che gli atti compiuti all'estero sono utilizzabili secondo la legge italiana. Questo profilo non è di poco momento, perché? Perché trattandosi di compendio informatico di dati digitali, occorre verificare che siano rispettati quei parametri, traslati poi nel codice di procedura penale, all'articolo 244 e all'articolo 247 comma 1 bis del codice di procedura penale, e che sono stati tratti dalla nota convenzione di Budapest, convenzione che, sappiamo, ha statuito all'articolo 16 dei presidi specifici per la raccolta, l'acquisizione, la conservazione del dato informatico. Qual è il problema che si pone rispetto a questo compendio? Il problema è che noi non abbiamo contezza, perché non vi è ad oggi allo stato, agli atti del Pubblico Ministero, alcun verbale, alcun documento, alcun riscontro, che possa fornire indicazione circa le modalità di estrapolazione del dato digitale, della sua raccolta, della sua acquisizione e della sua trasmissione all'autorità giudiziaria olandese e poi all'autorità italiana. E queste condizioni basilari, di cui non vi è traccia, sono ostative, allo stato degli atti, ad un'acquisizione, oltre a che al vaglio di

utilizzabilità. Tra l'altro il Teste del Pubblico Ministero, il Maresciallo Alessandro Ferri, nel corso delle udienze del 26 settembre 2018 e del 28 settembre 2018, ha precisato che la documentazione informatica in questione, che è stata ottenuta, lo preciso, nell'acquisizione dal server, dei server di Shell allocati in territorio olandese, dice testualmente "Comprendeva circa 100 milioni di file, tra file di posta elettronica, file di Excel, Word, insomma una cosa veramente rilevante". E proprio in ragione di questa mole di dati digitali, il Maresciallo Ferri ha spiegato che gli agenti avevano proceduto a selezionare la documentazione sulla base di parole chiave, e quindi è evidente che vi sia stata una selezione, ma di questa selezione, di questa modalità di estrapolazione, non abbiamo alcun riscontro e quindi non è possibile, in alcun modo, effettuare un controllo doveroso, imposto dal nostro codice di rito oltre che dalla normativa sovranazionale, su come sia stato estrapolato il dato, come sia stato raccolto, insomma quali siano stati i presidi per l'integrità del dato grezzo, e quindi presidi della cosiddetta catena di custodia. E quindi, ripeto, allo stato di quanto offerto dal fascicolo del Pubblico Ministero in mancanza di questi dati, non è, ad avviso di questa difesa, possibile procedere all'ingresso nella piattaforma probatoria di tale compendio informatico. Un'ulteriore riflessione merita la richiesta di acquisizione inerente l'intercettazione 716. Anche questa pacificamente disposta nell'ambito del *joint investigation team*. Si tratta, dicevo, dell'intercettazione della telefonata 716 del 17 febbraio 2016, in relazione al quale il Pubblico Ministero ha offerto un vero e proprio brogliaccio in lingua olandese, di una telefonata in realtà intercorsa in lingua inglese, con poi una traduzione in italiano effettuata dal nucleo di Polizia Tributaria di Milano in data primo luglio 2016. Ora, questa tipologia di atto, ad avviso di questa Difesa, proprio in relazione al prisma dell'utilizzabilità che ha dettato la norma di riferimento del *joint investigation team* impedisce il suo ingresso. Impedisce il suo ingresso perché l'atto, in quanto tale, viola le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 271, in relazione ovviamente al primo comma dell'articolo 268, che com'è noto impone la verbalizzazione delle operazioni di intercettazione e la registrazione delle comunicazioni intercettate, tanto più che in questo caso manca, allo stato, proprio il passaggio della stessa interpretazione tra audio in lingua inglese e traduzione in olandese. Inoltre non è dato comprendere con quali modalità sia stata disposta dall'autorità olandese l'intercettazione. Sembra che allo stato manchi un vaglio giurisdizionale sulla disposizione dell'intercettazione e sulle modalità con le quali l'intercettazione è stata effettuata, e quindi ancora una volta insisto affinché questi atti, finché non sarà colmato questo gap processuale, non siano acquisiti e non trovino ingresso nella piattaforma probatoria, grazie. Deposito una nota illustrativa delle argomentazioni esposte.

INTERVENTO - (inc., fuori microfono) si associa all'esposizione...

PRESIDENTE - Va bene, se non ci sono altre osservazioni o eccezioni sulle produzioni documentali.

INTERVENTO - Si riserva, tanto oggi non usa quei documenti.

PUBBLICO MINISTERO - Quelli Shell no, gli altri sì.

INTERVENTO - Gli altri sì, gli altri abbiamo detto sì.

PRESIDENTE - Il Tribunale, preannuncio ai fini dell'intervento, forse il Pubblico Ministero vorrebbe chiedere un termine ma su queste?

PUBBLICO MINISTERO - No, io volevo dire soltanto che sulle intercettazioni sicuramente c'è un errore materiale nel momento in cui è stata depositata la trascrizione in olandese, sono chiaramente conversazioni in inglese e l'audio è a disposizione del Tribunale. Questa è la premessa, poi se posso dire la mia su questa eccezione.

PRESIDENTE - Se vuole farlo subito, il Tribunale comunque si riserva su questa eccezione, se vuole interloquire subito.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, interloquisco subito perché secondo me, a parte, ripeto, questo dato di errore materiale, ovviamente la trascrizione è di una conversazione in inglese, è finita per errore in olandese. Ma per il resto non sono condivisibili le argomentazioni spese dalla Difesa per il motivo per cui tutti i documenti, anche la telefonata, sono stati acquisiti regolarmente nell'ambito di una procedura rogatoriale, sono stati trasmessi a seguito dell'intervento di una corte olandese, la cui decisione è stata prodotta alla valutazione di questo Tribunale. Con riferimento ai dati informatici, naturalmente si tratta di una selezione, perché i dati informatici, come ci ha detto Ferri e come confermiamo senza problemi, erano molto, molto voluminosi, quindi molto maggiori. Questa selezione è stata effettuata per ovviare a delle doglianze difensive da parte Shell, che lamentavano un problema di *legal privilege*, di segreto professionale. Quindi sono stati individuati e selezionati un numero limitatissimo, limitatissimo, perché sono una quarantina di documenti, di file rispetto alle quali si è insistito per un'acquisizione sulla base di una richiesta rogatoriale. Credo che i dati a disposizione di questo Tribunale confermino che la corte olandese si è espressa proprio su questi file, la cui lista è allegata alla stessa decisione della corte e che sono stati trasmessi poi dal collega olandese. Stesso discorso valga per l'intercettazione, che è stata fatta in olanda, sulla base della registrazione olandese, e che quindi è stata trasmessa sulla base della richiesta rogatoriale fatta da questo ufficio. Tutto qua, quindi chiedo respingersi l'eccezione *in parte qua*. Rispetto alle altre produzioni documentali, solo per dire che l'ultima produzione che ho anticipato...

PRESIDENTE - Non abbiamo trattato l'ultima produzione, questo riguardava la produzione del 23 novembre, adesso poi trattavo, almeno così, non so se mi sono espresso...

PUBBLICO MINISTERO - Faccio fatica con le date. Volevo solo aggiungere che c'è stata un'altra produzione, che ho chiamato EMMGI, volevo spiegare cosa fosse.

PRESIDENTE - Sì, risolviamo un problema, perché non credo che... le pronunce, almeno se interpreto bene, ho invitato a pronunciarsi sulle acquisizioni, non le ultime acquisizioni, tutte quelle precedenti, su cui i difensori si erano già riservati. Queste nuove produzioni non le abbiamo ancora affrontate in udienza, sono state preannunciate e depositate materialmente, ma ancora non abbiamo iniziato.

PUBBLICO MINISTERO - No, volevo spiegare cosa fossero.

PRESIDENTE - Sì, però io volevo separare gli argomenti, perché siccome sono blocchi separati, così non rischiamo di fare confusione. Il Tribunale sulle produzioni del 23 novembre comunque per le produzioni su cui si era formata la riserva, acquisisce gli atti in quanto documentazione ammissibile e rilevante, riservandosi su quelli oggetto delle eccezioni dei difensori effettuati in udienza odierna. Invece per quanto riguarda, se vogliamo affrontare, già che ci siamo, in materia di produzioni, le nuove produzioni.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, in realtà non si tratta tecnicamente di produzione del Pubblico Ministero, perché si tratta dell'individuazione della stampa dei file contenuti nella cartella informatica, documentazione informatica EMMGI, relativa appunto ai documenti informatici sequestrati in Svizzera a seguito della perquisizione presso la Fiduciaria EMMGI, che erano confluiti *ex abrupto* nel fascicolo del dibattimento e rispetto ai quali il Tribunale aveva invitato la Procura a indicare una rilevanza, a cercare di fornire un indice.

PRESIDENTE - Indicizzandoli.

PUBBLICO MINISTERO - Indicizzarli, esatto. È quello che è stato fatto. Quindi la difficoltà iniziale era relativa alla presenza di file che non erano Word o PDF. Si è capito, ho capito il motivo di questa presenza. Semplicemente i colleghi svizzeri ci hanno fornito una cartella contenente un programma attraverso cui è possibile ricercare attraverso i documenti. Quindi tutti i file che sono immagini o file di sistema servono al funzionamento di questo programma. È semplicemente un programma di ricerca dei documenti. Detto questo, i documenti sono quelli effettivamente che sono stati stampati e prodotti al Tribunale con la sigla EMMGI e poi il numero, con l'indice. Si tratta sostanzialmente di e-mail a cui sono allegati dei documenti e anche dei documenti PDF che sono stati rinvenuti presso EMMGI. Ritengo che questi documenti debbano entrare ai sensi del 491, in ogni caso ne chiedo la produzione.

PRESIDENTE - Su queste ultime produzioni i Difensori sono in grado di pronunciarsi?

DIFESA, AVV. SCHIAFFINO - Su questi ultimi, acquisito ieri, come tutti, mi riservo un'analisi alla prossima udienza, evidentemente. Perché è ovvio che non sono in grado di

argomentare.

PRESIDENTE - Quindi tutti i difensori si riservano sull'ultima produzione.

PUBBLICO MINISTERO - Però Presidente, mi scuso, una domanda su un documento a questo Teste.

PRESIDENTE - E quindi possiamo isolare il documento dalla massa?

PUBBLICO MINISTERO - Sicuramente.

PRESIDENTE - Allora possiamo affrontare, quello forse è un unico documento, si può affrontare.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

PRESIDENTE - Dobbiamo affrontarlo.

PUBBLICO MINISTERO - Esatto.

PRESIDENTE - Tanto si tratta di una mera migliore organizzazione di una produzione già effettuata, giusto? Ex articolo 431. Fanno parte, quindi è già lì.

PUBBLICO MINISTERO - Rispetto a quello, c'è ancora da portare alla valutazione del Tribunale la cartella documentazione Arcadia, che è un po' più lunga e più complicata e stiamo cercando di trovare un modo per presentarla. Sicuramente non stamperemo tutto perché sarebbero migliaia di pagine più che altro inutili, però manca ancora quello.

PRESIDENTE - Va bene, magari il Pubblico Ministero ci anticipa qual è il documento che intende utilizzare oggi.

PUBBLICO MINISTERO - È un'e-mail con degli allegati che troverete alle pagine EMMGI 29 e seguenti.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Per quanto ci riguarda non ci sono problemi.

PRESIDENTE - Siete riusciti, i difensori sono riusciti?

DIFESA, AVV. DIODÀ - Per la parte Eni non ci sono problemi.

PRESIDENTE - Possiamo estendere?

DIFESA, AVV. DIODÀ - Sì, non ci sono problemi per tutti.

PRESIDENTE - Va bene.

*Il Tribunale, sentite le Parti, ad integrazione dell'ordinanza sul fascicolo del dibattimento conferma l'acquisizione per ora di questi documenti indicati dal Pubblico Ministero.*

PUBBLICO MINISTERO - Posso fare entrare?

PRESIDENTE - Prego.

## RIESAME DEL TESTIMONE DE ROSA MICHELE

### *Esame del Pubblico Ministero*

PUBBLICO MINISTERO - Avvocato, le mostro un documento e le chiedo se è questo quello a cui si riferiva quando ci ha riferito sulla notizia di OPL 245.

TESTIMONE DE ROSA - Cioè dell'informativa sul progetto. Sì, questo qua.

PUBBLICO MINISTERO - È l'e-mail a pagina 944 PM1. È il numerino in alto a destra.

TESTIMONE DE ROSA - Devo dirlo io? Scusi.

PUBBLICO MINISTERO - No.

TESTIMONE DE ROSA - Sì, questa è l'e-mail attraverso la quale comincio il processo interno.

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa chi ha scritto i documenti che sono allegati a quell'e-mail?

TESTIMONE DE ROSA - Deduco che... non so chi l'ha scritto, ma chi ha scritto i documenti cosa? Chi ha scritto l'e-mail?

PUBBLICO MINISTERO - Lì è allegato, a parte i rapporti di Trag (fonetico), e il mandato di Malabu, c'è una nota *due diligence*.

TESTIMONE DE ROSA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Chi l'ha scritta quella? Anzi, gliela faccio vedere, perché è a seguire, allegato.

TESTIMONE DE ROSA - Di preciso non posso dire chi l'ha scritta, deduco che il *managing director* della società, come può succedere, si sia fatto aiutare. E siccome qua mi dice nell'e-mail "La pregherei di rivolgersi al Dottor Armanna", sicuramente ci sarà stato il contributo di qualcun altro e a buon senso potrebbe essere il Dottor Armanna. Però materialmente io non so chi l'abbia redatta.

PUBBLICO MINISTERO - Guardi, le mostro anche il documento a pagina 952, che dovrebbe essere l'inizio di questa catena di e-mail.

TESTIMONE DE ROSA - Questo è successivo, perché credo che fosse una questione di capienza dei documenti. Quindi il primo fu del 12 maggio... ah, questo qui.

PRESIDENTE - Deve parlare nel microfono.

PUBBLICO MINISTERO - In basso c'è un'e-mail che è trasmessa da Vincenzo Armanna.

TESTIMONE DE ROSA - Sì. E sì, quindi si presuppone...

PUBBLICO MINISTERO - La domanda è se sa chi l'ha formata quella nota *due diligence*. E in base alla procedure Eni chi avrebbe dovuto formarla.

TESTIMONE DE ROSA - Sembra che l'abbia scritta il Dottore Armanna. Poi che abbia contribuito, che ci sia stato qualcun altro, eccetera. Però nella dinamica dei rapporti di lavoro, c'è qualcuno che predispone, contribuisce, eccetera, se ne prende la paternità il

responsabile che dalle procedure era il manager di *due diligence* quando la firma e la manda. Quindi poi se materialmente...

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, qual era il ruolo di Armanna in questa fase, in questo progetto?

TESTIMONE DE ROSA - Di preciso non me lo ricordo, sarà stata una persona che lavorava sul progetto, credo che all'epoca stesse in Nigeria, e quindi ha aiutato o ha contribuito, o ha fatto la nota. Però nel momento stesso in cui il... anche a me succede che i miei colleghi...

PUBBLICO MINISTERO - No, non è una contestazione, era per capire i ruoli, tutto qua.

TESTIMONE DE ROSA - Sì, però nel momento stesso in cui il manager la firma e la fa propria, per me viene dal manager.

PUBBLICO MINISTERO - Okay, il manager chi era?

TESTIMONE DE ROSA - Ciro Pagano.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi quella è un'e-mail, una nota paternità Ciro Pagano, giusto?

TESTIMONE DE ROSA - Esatto, quello che è qualificato come manager responsabile della *due diligence*.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi lei al 12 maggio apprende di questi negoziati.

TESTIMONE DE ROSA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Che però sono in una fase già iniziale. Lei prima non aveva saputo, per esempio, che a dicembre del 2009 c'era stata una manifestazione di interesse da parte di Eni? Di NAE.

TESTIMONE DE ROSA - No.

PUBBLICO MINISTERO - No?

TESTIMONE DE ROSA - No.

PUBBLICO MINISTERO - Lei sapeva che ancora prima Eni era stata in trattative per OPL 245 nel 2007?

TESTIMONE DE ROSA - No, non mi ricordo questo, devo dire la verità.

PUBBLICO MINISTERO - Non l'aveva saputo?

TESTIMONE DE ROSA - Non me lo ricordo come informazione.

PUBBLICO MINISTERO - Lei sapeva qual era stato il ruolo di Emeka Obi prima di maggio 2010?

TESTIMONE DE ROSA - No.

PUBBLICO MINISTERO - Lei sapeva che Emeka Obi nel frattempo aveva firmato un *confidentiality agreement* con NAE?

TESTIMONE DE ROSA - No.

PUBBLICO MINISTERO - Non lo sapeva?

TESTIMONE DE ROSA - Non lo sapevo.

PUBBLICO MINISTERO - Lei sapeva che i...

TESTIMONE DE ROSA - All'epoca non lo sapevo, è chiaro che oggi leggendo...

PUBBLICO MINISTERO - Naturalmente le mie domande sono riferite alle sue conoscenze all'epoca. Lei all'epoca ha saputo che c'erano state delle discussioni all'interno dei team negoziali di Eni con riferimento al ruolo di Emeka Obi?

TESTIMONE DE ROSA - Non mi sembra, non mi ricordo.

PUBBLICO MINISTERO - Non se lo ricorda?

TESTIMONE DE ROSA - No. Cioè non mi ricordo di avere avuto questa informazione.

PUBBLICO MINISTERO - Vorrei mostrarle un altro documento, che si riferisce... è una nota interna Eni, che si riferisce proprio a questi contatti con Emeka Obi, sono i documenti PM3 pagine 40 e seguenti. Le ho sottoposto questo documento per chiederle: uno, se in qualche modo era a conoscenza di queste problematiche che emergono dalla lettura di questa nota; due, se può darci un chiarimento circa quanto ivi indicato con riferimento alla non aderenza alle procedure di Eni di quella circostanza. In pratica lì si parla della finalizzazione dei rapporti con Obi e di questo *confidentiality agreement*, che contiene una sorta di esclusiva. E c'è scritto "Abbiamo accolto le richieste di Obi non esattamente in linea con i nostri standard". Lei può spiegarci cosa vuol dire "Non esattamente in linea con i nostri standard", che a me pare un'espressione iperbolica. Ma chiedo a lei.

TESTIMONE DE ROSA - Bisognerebbe vedere cosa dice il documento.

PUBBLICO MINISTERO - *Confidentiality agreement* all'articolo 11 dice che Eni si impegna a non parlare con nessuno dalla parte del venditore se non con Emeka Obi. In sintesi, è un articolo... una clausola ben più dettagliata.

TESTIMONE DE ROSA - Le procedure dell'epoca, parlo di quelle anticorruzione, poi le altre francamente non ho tutta questa familiarità, non prevedevano esplicitamente che alla firma di un accordo di riservatezza fosse sottoposta al vaglio dell'unità legale anticorruzione. Quindi è una...

PUBBLICO MINISTERO - Riservatezza sì, però di esclusiva forse sì. Non lo so, glielo chiedo.

TESTIMONE DE ROSA - All'epoca non c'era questa previsione nelle procedure anticorruzione, non so se ci fosse in altre procedure, che magari avrebbero potuto dire laddove devi prendere impegni di esclusiva devi chiedere una certa autorizzazione interna.

PUBBLICO MINISTERO - Guardi, io le domande che le faccio, mi corregga se sbaglio, sono tutte sull'anticorruzione, quindi...

TESTIMONE DE ROSA - No, sull'anticorruzione no. Come le avevo spiegato, questa previsione, nel rafforzamento del sistema, viene fuori proprio nel 2014. Noi entro la fine del 2014 rafforzammo le procedure anticorruzione prevedendo espressamente che qualora

gli accordi di riservatezza avessero contenuto obblighi ulteriori, oltre a quelli di riservatezza, per esempio quello di esclusiva, in quel caso sarebbe dovuta essere coinvolta l'unità anticorruzione e fare la *due diligence* sulla controparte. Quindi dal punto di vista anticorruzione questo fu introdotto dopo, credo proprio come rafforzamento a questa vicenda, da questa vicenda.

PUBBLICO MINISTERO - Ma in questo caso, lei sa dirci quali verifiche sono state fatte, a parte la procedura formale su Emeka Obi? Chi era questa persona? Chi era questa società?

TESTIMONE DE ROSA - Anticorruzione?

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTIMONE DE ROSA - Noi anticorruzione non facemmo verifica sull'*advisor* della controparte, anche perché all'epoca questo le procedure non lo prevedevano. Non facemmo verifica.

PUBBLICO MINISTERO - Però lei era al corrente del fatto che secondo la prima versione dei rapporti negoziali con Obi e Malabu era previsto, per esempio, il pagamento dell'intero prezzo sarebbe stato fatto nelle mani di EVP di Emeka Obi?

TESTIMONE DE ROSA - Il pagamento dell'intero prezzo?

PUBBLICO MINISTERO - Sì, sarebbe stato trasferito a Obi, che poi l'avrebbe trasferito a Malabu.

TESTIMONE DE ROSA - Non mi sembra di ricordare una cosa del genere.

PUBBLICO MINISTERO - Questo sarebbe stato un segnale d'allarme o no?

TESTIMONE DE ROSA - Forse sì, ma non mi sembra di ricordare di avere avuto questa informazione, parliamo di otto anni fa, però non me la ricordo proprio come informazione.

PUBBLICO MINISTERO - Per esempio, sul fatto che Emeka Obi, EVP, avesse o meno un effettivo mandato da parte di Malabu, avete fatto delle verifiche? Avevate delle informazioni specifiche o no?

TESTIMONE DE ROSA - C'era copia del mandato di Malabu nella documentazione che ci aveva mandato Ciro Pagano, a EVP.

PUBBLICO MINISTERO - Per caso è tra quelli che le ho mostrato già?

TESTIMONE DE ROSA - È fra gli allegati di questa e-mail del 12 maggio.

PUBBLICO MINISTERO - Glielo mostro, pagina 953. È quello a cui si riferisce?

TESTIMONE DE ROSA - Sì, è questo quello a cui mi riferisco.

PUBBLICO MINISTERO - Ci può dire chi lo firma?

TESTIMONE DE ROSA - Lo firma un *director*, che si chiama Munamuna, e il *company secretary* che si chiama Bingie (fonetico), che sono gli stessi che erano indicati nel questionario di due diligence come un *director* e, non so, mi pare ci fosse anche il

*company secretary*. E c'era, adesso che mi ricordo, tra la documentazione mandata anche un estratto della camera di commercio, che certificava che questo signore fosse il *company secretary*.

PUBBLICO MINISTERO - Ma lei sa che invece, all'epoca della firma del *confidentiality agreement*, Obi non aveva prodotto evidentemente quel documento, che è di aprile se non sbaglio.

TESTIMONE DE ROSA - È di aprile, sì.

PUBBLICO MINISTERO - È di aprile, sì. Quindi a febbraio, quando è stato firmato questo *confidentiality agreement*, dall'e-mail, dal carteggio che le mostrato prima si desume che avesse mostrato soltanto un mandato, che non era quello, e che era firmato da Dan Etete. Lo sa?

TESTIMONE DE ROSA - Queste sono cose che ho letto da articoli di stampa.

PUBBLICO MINISTERO - All'epoca lo sapeva?

TESTIMONE DE ROSA - All'epoca non lo sapevo.

PUBBLICO MINISTERO - Le mostro un'altra e-mail, PM3 pagina 74, che si riferisce a questi argomenti, è un'e-mail mandata da Vincenzo Armanna a Ranco, Ferri, Bollini.

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PRESIDENTE - Che numero è dell'elenco?

PUBBLICO MINISTERO - 74.

PRESIDENTE - Che data ha l'e-mail?

TESTIMONE DE ROSA - 19 marzo 2010.

PUBBLICO MINISTERO - Lì, Valentina Ferri dice che ha visto la firma di Etete, e Armanna esprime una perplessità sul titolo di Malabu.

TESTIMONE DE ROSA - Dov'è la perplessità?

PUBBLICO MINISTERO - La prima pagina.

TESTIMONE DE ROSA - Cioè questa prima parte è la perplessità di Armanna?

PUBBLICO MINISTERO - Sì. "La domanda nasce spontanea" dice Armanna. Sto citando l'e-mail.

TESTIMONE DE ROSA - "A questo punto sorge spontanea una domanda" dice.

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PUBBLICO MINISTERO - No. Ha letto?

TESTIMONE DE ROSA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Se era al corrente di queste problematiche e se corrisponde alla procedura anticorruzione Eni.

TESTIMONE DE ROSA - Io non ero al corrente di queste problematiche, perché io ho preso per... diciamo, ho valutato questo: "Se non è coerente con la procedura anticorruzione",

questo... cioè non è una questione di procedure anticorruzione, forse. Se il problema era chi ha firmato il mandato per il consulente non ha poteri di rappresentanza, è un problema generale legale.

PUBBLICO MINISTERO - Non è anticorruzione.

TESTIMONE DE ROSA - Può avere, non lo so... cioè potrebbe avere implicazioni se uno lo... però il tema è: se io ti conferisco un potere, non avendo il potere. È un problema più giuridico, mi pare. Cioè la procedura anticorruzione non entrava, per lo meno, in questo dettaglio, ma va da sé che è un assunto giuridico.

PUBBLICO MINISTERO - Glielo chiedo perché in qualche udienza scorsa abbiamo sentito l'amministrazione Zingales, che a proposito parlò di un buco così significativo, secondo me, nella *governance*. Forse lei dice non è la *governance* anticorruzione.

TESTIMONE DE ROSA - No, con riferimento a cosa?

PUBBLICO MINISTERO - Alla mancanza di due diligence su Obi.

TESTIMONE DE ROSA - No, però qui si sta dicendo... allora, scusi, mi sono... ho capito male io. Perché lei mi diceva, se ci soffermiamo su quello che dice Armanca nella prima pagina, Armanca dice "Non è detto che il signore che ha firmato il mandato abbia potere", quindi questo è un discorso di poteri. Poi il discorso della *due diligence* sugli *advisor* della controparte è un aspetto che col tempo è stato migliorato, è stato preso in esame.

PUBBLICO MINISTERO - D'accordo. Io tornerei a quei documenti che lei ha ricevuto, così parliamo delle cose che ha visto, e tra questi documenti che ha ricevuto c'è questa nota *due diligence* trasmessa da Pagano, che, se ho capito bene, fa una descrizione di quello che è stato fatto. È questo il senso?

TESTIMONE DE ROSA - La nota di *due diligence* nella procedura è scritto quali sono i punti che deve, parlo al passato, era scritto, perché non so oggi come sia, quali sono i punti che dovrebbero essere riportati nella nota. Quindi qual è il progetto, chi è la controparte, come si è venuti a conoscenza della controparte, la storia, chi sono gli azionisti, chi sono i *directors*, eccetera.

PUBBLICO MINISTERO - È questo quello che fa.

TESTIMONE DE ROSA - Questo è quello che è stato fatto.

PUBBLICO MINISTERO - Per informare l'anticorruzione.

TESTIMONE DE ROSA - Per informare l'anticorruzione, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, e poi allegato vi è questa nota *covery not to Eni J.V.A. form* del marzo 2010, con annesso il questionario.

TESTIMONE DE ROSA - Esatto.

PUBBLICO MINISTERO - Della *joint venture*. Io glielo mostro e le domando se questo

questionario soddisfa, o all'epoca era coerente con le procedure anticorruzione Eni. Cerco di precisare meglio la domanda. Quello è un questionario, quindi le domande sicuramente sono coerenti. È il contenuto delle risposte che mi interessa di più.

TESTIMONE DE ROSA - Il questionario rispondeva alle domande, quelle che vedo che non rispondevano era, per esempio, quelle riferite a referenze di altri... (inc.) business references dice qua, e questo dice "nessuno", spiegato, vado a memoria, dal fatto che la società dichiarava di essere skeleton o skeletal, una cosa del genere.

PUBBLICO MINISTERO - C'è scritto.

TESTIMONE DE ROSA - Fino ad oggi non aveva.

PUBBLICO MINISTERO - Skeletal level.

TESTIMONE DE ROSA - Fino ad oggi non era mai diventata operativa. C'è una parte relativa a chi, della società, avrebbe lavorato nella joint venture, e questo, si dice, viene fornito dopo, sarà fornito dopo. Questo io chiesi se era possibile saperlo, ma probabilmente, vado a ricordo, anche lì era dovuto al fatto che non erano ancora, tra virgolette, definiti gli estremi dell'operazione.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, io ho capito che un questionario del genere serve ad avere informazioni che tranquillizzino sulla *compliance*, diciamo.

TESTIMONE DE ROSA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Sulla corrispondenza alle procedure anticorruzione. Cioè non affidiamoci ad un'entità di cui sappiamo poco e che potrebbe darci delle sorprese. Però mi pare che le risposte siano tutt'altro che esaurienti. Volevo un suo conforto su questo. Lì c'è scritto "*Skeleton level*", informazioni che saranno procurate in seguito. "No, "no", un sacco di no...

TESTIMONE DE ROSA - Ma il questionario, per esempio, diceva anche che... è lo standard dei questionari. C'era la domanda "fra i director azionisti ci sono soggetti che sono stati pubblici ufficiali", e il questionario diceva di no. Un'altra domanda, vado a memoria, se negli ultimi cinque anni anche qui consiglieri o azionisti siano stati, fra virgolette, indagati o condannati per atti criminali di rilevanza penale, e anche qui diceva no. Quindi il questionario, poi, in situazioni di questo tipo, cioè dove oltretutto non c'era neanche l'aspetto completo della certificazione, è un'altra cosa che avevamo segnalato, viene associato ad un report più invasivo, che è quello di Risk Advisory.

PUBBLICO MINISTERO - Esatto. Quindi il questionario diceva no, ma non è la verità. Perché i rapporti coi pubblici ufficiali sembravano esserci.

TESTIMONE DE ROSA - Non era la verità, era un punto grigio.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha fatto riferimento a questo rapporto di Risk Advisory, che ha ricevuto insieme a questi documenti.

TESTIMONE DE ROSA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Ce l'ha lì con sé per caso?

TESTIMONE DE ROSA - Qui?

PUBBLICO MINISTERO - No, glielo do io. Lei ne ha ricevuti due, uno del 2007 e uno del 2010. Quello del 2010 è più aggiornato evidentemente. E però dà delle informazioni molto precise circa il collegamento di Malabu con Etete e di Etete con pubblici ufficiali. Glielo letto per sollecitare... glielo sottopongo per sollecitare la sua memoria.

TESTIMONE DE ROSA - Me lo ricordo, però diceva che erano, fra virgolette, notizie di stampa, persone addette... cioè non c'era l'evidenza che ci fosse questo collegamento con Dan Etete.

PUBBLICO MINISTERO - Che intende per evidenza?

TESTIMONE DE ROSA - Non era certo, erano tutta una serie di informazioni, indizi, indicazioni che potevano dire "Dietro questa società c'è Dan Etete", però non era...

PUBBLICO MINISTERO - Lì c'è scritto "al di là dei dati societari, tutte le fonti con cui abbiamo parlato, tutte le informazioni di cui abbiamo la disponibilità, indicano Dan Etete come il *beneficial owner* di questa società".

TESTIMONE DE ROSA - Ripeto, neanche io lo escludo nella mia valutazione che ci fosse Dan Etete.

PUBBLICO MINISTERO - Esclude nulla, però mi chiedo se dal punto di vista dell'anticorruzione, se questo non fosse all'epoca un punto meritevole non solo di approfondimento ma di, non so, forse qualche intervento. Però lo chiedo a lei, la domanda è questa. A me sembrano cose così grandi. C'è scritto anche che, per esempio, "Etete aveva pagato l'educazione dei figli di Goodluck Jonathan", il Presidente.

TESTIMONE DE ROSA - Però i rapporti vanno sempre su informazioni di persone. Su questo punto specifico, se non ricordo male, c'era scritto che una fonte, che era consulente dell'area del petrolio, aveva detto, quindi una fonte aveva detto che Dan Etete aveva pagato la scuola del figlio di Jonathan, e che per questo sperava di farsi accreditare. E la fonte stessa diceva "Non lo vedo probabile".

PUBBLICO MINISTERO - Prego?

TESTIMONE DE ROSA - La fonte stessa diceva "Non lo vedo, probabile che succeda questo". Questo vado a memoria.

PUBBLICO MINISTERO - Però è successo.

TESTIMONE DE ROSA - Col senno di poi, però io devo prendere le informazioni...

PUBBLICO MINISTERO - Un mese dopo.

TESTIMONE DE ROSA - Un mese dopo cos'è successo?

PUBBLICO MINISTERO - Se vuole leggere...

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PUBBLICO MINISTERO - Ora lo dico, un momento, faccio la domanda. Può leggere la parte scritta in giallo.

TESTIMONE DE ROSA - Questo è l'*executive summary*, no? Lo dico in inglese, in italiano?

PUBBLICO MINISTERO - In italiano è meglio.

PRESIDENTE - Se lo dice in italiano è meglio.

TESTIMONE DE ROSA - Va bene. "Etete è ritenuto da fonti essere andato via dal tavolo negoziale anticipando che sarebbe in grado di far leva sulla sua storia passata con l'*acting Presidente* Jonathan per avere i diritti esclusivi su OPL 245 confermati". Questo è quello che dice, questo è l'*executive summary*. Se noi andiamo dietro, adesso lo devo trovare. Eccolo qua.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi lì dice Etete se ne va dal tavolo dei negoziati perché pensa di poter fare leva sul suo passato rapporto con Jonathan, che era diventato Presidente a maggio.

TESTIMONE DE ROSA - Diventato Presidente a maggio o giugno, adesso non mi ricordo. Questo è l'*executive summary* del rapporto che c'è dietro. Io vado a vedere al paragrafo 33, *the state of negotiation* dove mi dice "la fonte, che è il consulente nell'*oil industry* in Nigeria, ci ha detto che Etete ha pagato per l'educazione dei figli di Jonathan e pensa che ora è in una posizione di avere indietro quel favore. Sta perciò aspettando per vedere se ha il *political backing*, il rafforzamento per pressare Shell. Questo e anche Icod (fonetico), richiamato da un advisor nel Nigeria Government, questo fatto di avere la licenza Shell riversata a suo favore, però nessuna di queste fonti pensa che questo sarebbe stato un risultato probabile".

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, però lei sa che a giugno, poi ci sono i documenti che attestano la conoscenza di Eni, chiedo a lei: lei sa che tra giugno e luglio il governo nigeriano ha confermato l'allocazione del 100 per cento di OPL 245 a Malabu?

PRESIDENTE - Ma lo sa oggi o lo sapeva all'epoca?

PUBBLICO MINISTERO - Entrambi. La domanda è all'epoca, immagino che oggi lo sappia.

TESTIMONE DE ROSA - No, io non ricordo di avere avuto questa notizia all'epoca.

PUBBLICO MINISTERO - Ora lo sa?

TESTIMONE DE ROSA - Ora lo so.

PUBBLICO MINISTERO - Cioè glielo sto dicendo io o...

TESTIMONE DE ROSA - Sì, me lo sta dicendo lei oppure non... non ricordo di avere avuto questa notizia. No, veramente non lo ricordo.

PUBBLICO MINISTERO - Sembra avverarsi la profezia di quel commento, cioè che Jonathan restituisce il favore. Questa, per carità, è un'interpretazione. Però il fatto che non fosse...

PRESIDENTE - Questa è una domanda suggestiva, e tra l'altro forse nociva perché è contraria al documento appena letto.

PUBBLICO MINISTERO - Perché contraria?

PRESIDENTE - Perché non c'era nessuna profezia, almeno per come abbiamo sentito.

PUBBLICO MINISTERO - No, ho detto profezia...

PRESIDENTE - Appunto.

PUBBLICO MINISTERO - Mi sono espresso male. Comunque resta il dato storico della titolarità del 100 per cento della licenza a Malabu. Ora le faccio un'altra domanda: se questa novità negoziale abbia influito in qualche modo dal punto di vista delle procedure anticorruzione, perché quelle note di cui parliamo nell'offerta, che poi viene presentata, si parla dell'acquisto del 40 per cento.

TESTIMONE DE ROSA - Scusi, qual è la novità negoziale? Non ho capito.

PUBBLICO MINISTERO - Che Malabu/Etete, io dico Malabu, è autorizzato a vendere il 100 per cento, non il 40 per cento.

TESTIMONE DE ROSA - Io non ho capito, il governo della Nigeria ha autorizzato Malabu a vendere il 100 per cento?

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Glielo sto dicendo io, va bene. Quindi la risposta è no. Non ha cambiato nessuna...

TESTIMONE DE ROSA - No, in realtà l'operazione è cambiata, perché l'operazione ha avuto una prima impostazione, una seconda impostazione e poi una terza impostazione, quindi l'operazione è cambiata.

PUBBLICO MINISTERO - Me la vuole descrivere? Così magari ci capiamo meglio.

TESTIMONE DE ROSA - Le dico subito. L'operazione nell'origine prevedeva, come mi era stata presentata a maggio, una *joint venture* con Malabu. Poi a ottobre io fui informato che l'operazione veniva a cambiare perché a questo punto Eni avrebbe acquistato il 100 per cento dell'interesse nella licenza, ma sempre, e questo anche in precedenza, dietro validazione da parte del governo della Nigeria. Quindi voleva dire che il governo della Nigeria avrebbe emesso una licenza a Eni, e poi al 50 per cento a Shell. Questa è la seconda parte, poi la terza parte è quando ad aprile venni a sapere che l'acquisto avveniva direttamente dal governo nigeriano da parte di Eni e Shell.

PUBBLICO MINISTERO - Lei l'ha saputo ad aprile di questo cambio di schema?

TESTIMONE DE ROSA - L'ho saputo ad aprile, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Le mostro un altro documento, tra gli allegati che ha prodotto lei, che ha raccolto lei in realtà, perché noi li chiedemmo ad Eni, e poi ho visto che è stato lei materialmente a raccogliere i documenti a disposizione della sua unità, l'acronimo è ACLSU, corretto?

TESTIMONE DE ROSA - Corretto.

PUBBLICO MINISTERO - Forse l'ultimo documento è una lunga cronologia su cui lei è intervenuto in maniera spot, ecco. Quindi le mostro un passaggio di questa cronologia che è relativo al 6 luglio 2010, la pagina della produzione del PM1 è 1663.

TESTIMONE DE ROSA - Intanto, devo dire, questo documento fu preparato ad agosto 2011, quindi l'operazione era ben conclusa.

PUBBLICO MINISTERO - La domanda è se leggendo quel passaggio, il riferito di un'informativa di Roberto Casula, le torna in mente una conoscenza circa la vendita del 100 per cento? Luglio 2010.

TESTIMONE DE ROSA - No, io ebbi conoscenza della vendita del 100 per cento, sto cercando di ricordare ma non... a ottobre 2010.

PUBBLICO MINISTERO - Non ha saputo prima.

TESTIMONE DE ROSA - No.

PUBBLICO MINISTERO - Lei invece ha avuto un qualche ruolo, lei o la sua struttura, nella decisione di pagare a EVP una somma di 500.000 dollari a titolo di *process fee*?

TESTIMONE DE ROSA - Ma questo quando sarebbe avvenuto? Per capire anche la cronologia dei tempi.

PUBBLICO MINISTERO - A giugno 2010.

TESTIMONE DE ROSA - A giugno 2010 io vidi una proposta, si chiamava "*proposal*", per l'acquisto del 40 per cento dei diritti su OPL, e lì era previsto, non so se si riferisca a questo, il pagamento...

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, 28 maggio è la data. 28 maggio 2010, non è giugno.

TESTIMONE DE ROSA - Come?

PUBBLICO MINISTERO - La data del pagamento è 28 maggio 2010.

TESTIMONE DE ROSA - Effettuato il pagamento? Quindi non so se si riferisca a quella *proposal* che io vedo, che io avevo, quella della... a me arrivò una proposta a fine maggio o i primi di giugno, adesso non mi ricordo, dove si parlava di attribuzione di un pagamento anticipato, che però era soggetto a varie condizioni, fra cui una soddisfacente *due diligence*. Non ho capito se sia la stessa cosa o meno.

PUBBLICO MINISTERO - Le mostro allora il documento, magari la aiuto. Alcune e-mail che troverete in produzione PM3 pagina 116 e seguenti. Può leggerla, in alto.

PRESIDENTE - Che pagina è?

TESTIMONE DE ROSA - C'è un'e-mail.

PRESIDENTE - No, a destra, dovrebbe esserci a destra un numero di pagina.

TESTIMONE DE ROSA - Scusi. Pagina 1 di 1, se è questa. O se no PM3 00116. È questa qui?

PRESIDENTE - Sì.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Sta leggendo l'e-mail.

TESTIMONE DE ROSA - Sto leggendo l'e-mail, sì. No, io questo documento non l'ho visto.

PUBBLICO MINISTERO - Ma a parte vedere i documenti, lei sapeva che a Obi era stata pagata una *process fee* di 500.000 dollari? Che cos'è una *process fee*? È una cosa coerente con la procedura anticorruzione? Le domande sono sempre rivolte a quello.

TESTIMONE DE ROSA - Uno avrebbe chiesto perché la pagavamo, cioè non è che le procedure indicano tutti gli step, però...

PUBBLICO MINISTERO - Non ho capito la risposta.

TESTIMONE DE ROSA - Le procedure non è che indicano tutti gli step, non so neanche cosa... vado a buon senso per capire cosa sia *participation fee*, è una fee per accedere a una selezione, ad un negoziato, non lo so.

PUBBLICO MINISTERO - La procedura proposta da Emeka Obi era.

TESTIMONE DE ROSA - Qua dice "(inc.) information", in realtà sembra un modo connesso all'accesso dell'informazione.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTIMONE DE ROSA - Se capisco bene. Allora questo, vado a memoria, non è del tutto insolito.

PUBBLICO MINISTERO - Non ho capito.

TESTIMONE DE ROSA - Non è del tutto insolito che si... in realtà è chiamata, poi si chiama in realtà come la si vuole, ma nella mia testa era un *access fee*, cioè una *fee* per l'accesso alle documentazioni. Non è totalmente insolito.

PUBBLICO MINISTERO - Io vorrei mostrarle un altro documento su questo. Chiedo prima il permesso del Tribunale, perché non è tra i documenti prodotti, è (inc.) capitato. Però è un documento di fonte Eni, e si intitola "Eni S.p.A. 231 watch structure and board of statutory auditors", l'ha prodotto Eni nel corso delle indagini preliminari.

PRESIDENTE - Se qualcuno vuole visionarlo, perché dobbiamo acquisirlo prima.

PUBBLICO MINISTERO - 2016, sì.

PRESIDENTE - Ci sono osservazioni all'acquisizione del documento, preliminare alla sottoposizione al Teste.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Va bene.

*Il Tribunale, sentite le Parti, acquisisce il documento.*

PUBBLICO MINISTERO - Grazie.

PRESIDENTE - Che poi verrà materialmente prodotto.

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Si tratta di un *report forensic*, dal punto di vista *accounting*, fatto

da Internation FG Solutions nel 2016, però parla di questa *participation fee*, per questo glielo vorrei sottoporre.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Cosa dice?

PRESIDENTE - Magari, ecco, se il Teste legge ad alta voce, così siccome è nuovo, tra virgolette, questo documento. Se ce lo legge ad alta voce così tutti entriamo nell'argomento.

TESTIMONE DE ROSA - "FG IS", che sarà questa FG International Solutions, "è stato detto che il pagamento di una *participation fee* per l'accesso alla dataroom non è una pratica comune in Eni e che queste *fee* tipicamente non sono richieste. Una persona intervistata"...

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

TESTIMONE DE ROSA - "Una persona intervistata, Mrs Giordani, ha affermato che delle mote dataroom che aveva accesso ci fu solo una, OPL 245, dove una *participation fee* era richiesta. Ha inoltre affermato che non era consapevole di altre transazioni, perfino quella in cui non era direttamente coinvolta, dove una richiesta fu fatta per Eni per pagare una *fee* per avere accesso ad una dataroom. Riguardo la *participation fee* specifica di OPL 245, gli intervistati hanno detto che non erano coinvolti nelle discussioni e che perciò non potevano fornire ulteriori dettagli. Mentre nessun intervistato conosceva come la *fee* fu determinata, Mrs Ferri affermò nella sua intervista che l'ammontare della *participation fee* può dipendere dal valore dell'asset. Per esempio Mrs Ferri ha riconosciuto che euro 500.000 di *participation fee* è un valore significativo di denaro, ma anche l'asset era di significativo valore".

PUBBLICO MINISTERO - Sì, la interrompo. La ringrazio per la traduzione all'impronta naturalmente.

TESTIMONE DE ROSA - Faccio il possibile.

PUBBLICO MINISTERO - No, infatti. La domanda era se questa circostanza che non fosse una *common practice*, una pratica comune all'interno di Eni le fosse nota, all'epoca naturalmente, e se fosse stata oggetto di qualche azione da parte dell'anticorruzione.

TESTIMONE DE ROSA - Io, per quello che mi ricordo, le cose furono rafforzate dopo, quando si prevede un compenso. Però quello che mi ricordo, io adesso faccio tutt'altro lavoro, in particolare, come detto prima, non era insolita, del tutto insolita. Nel senso che poteva succedere, perché mi ricordo di avere avuto colloqui, per altre ragioni, per altre cose, con i colleghi dell'esplorazione che mi spiegavano che per accedere in quel settore, per accedere alle informazioni sulla parte di esplorazione, poteva essere chiesta una *participation fee*.

PUBBLICO MINISTERO - E questo l'anticorruzione avrebbe potuto dire qualcosa? Insomma,

sono soldi che escono da Eni.

TESTIMONE DE ROSA - Sì, su questo l'anticorruzione infatti poi aggiustò, sempre nell'ottica del miglioramento, vado a memoria, può essere che sbagli, fu previsto che si rientrava nei *confidentiality agreement*, dove c'erano obblighi ulteriori. Quindi in quel caso si dovevano fare gli approfondimenti, che non erano quei meri obblighi di riservatezza.

PUBBLICO MINISTERO - Questo in generale dopo.

TESTIMONE DE ROSA - Sì, questo in generale.

PUBBLICO MINISTERO - Lei mi conferma che all'epoca non sapeva nulla di questa *participation fee*?

TESTIMONE DE ROSA - No.

PUBBLICO MINISTERO - Mi dice quali erano le preoccupazioni dell'*anti-bribery* con riferimento a Malabu?

TESTIMONE DE ROSA - La preoccupazione principale era che dietro a questa società ci fosse Dan Etete.

PUBBLICO MINISTERO - Perché?

TESTIMONE DE ROSA - Intanto per un discorso... soprattutto, come dicevo, i tre schemi di operazione si sono evoluti. Nel primo schema di operazione c'era la preoccupazione che poi Eni avrebbe dovuto essere in *joint venture* con questa società, il che vuol dire condividere una serie di attività con il relativo rischio.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, ma perché Etete? Qual è il problema di Etete? Era un privato cittadino?

TESTIMONE DE ROSA - Etete era un privato cittadino, però era una persona ex ministro del petrolio, dove era discusso. C'era, credo all'epoca, un processo anche in Francia per riciclaggio a carico di Etete, quindi una persona sicuramente discussa.

PUBBLICO MINISTERO - Ma lei sapeva, per esempio, che quando era ministro del petrolio, che la licenza fu assegnata quando lui era ministro del petrolio?

TESTIMONE DE ROSA - Lo diceva il report di Risk Advisory del 2007.

PUBBLICO MINISTERO - Sulla condanna in Francia cosa sapeva?

TESTIMONE DE ROSA - All'epoca... mi confondo un po' sulle date. Mi ricordo sicuramente che c'era questa indagine in Francia e non mi ricordo se era già avvenuta una condanna per riciclaggio, ma forse sì, in primo grado o appellata in secondo grado.

PUBBLICO MINISTERO - Sul coinvolgimento di Dan Etete nello scandalo Halliburton, nella corruzione legata al progetto Bonny Island TSKJ, aveva informazioni?

TESTIMONE DE ROSA - Sì, era riportato nel report di Risk Advisory, dove sembrava che Dan Etete avesse ricevuto una parte di denaro, non mi ricordo se un milione di dollari, da colui il quale era l'agente del consorzio TSKJ.

DIFESA, AVV. SECCI - Posso? Non capisco io qual è il...

PRESIDENTE - Se vuole intervenire...

DIFESA, AVV. SECCI - Il Teste ha risposto adesso alla domanda del Pubblico Ministero in relazione ad un'ipotesi di fatti antecedenti alla contestazione.

PUBBLICO MINISTERO - Certo, quali informazioni aveva. Questa è la domanda.

DIFESA, AVV. SECCI - Ma sembrava. Se ci vuole chiarire questo sembrava.

PUBBLICO MINISTERO - Non ho capito. La domanda è se aveva informazioni sul coinvolgimento di Etete in A, B e C. E stava rispondendo.

PRESIDENTE - Prego, possiamo andare avanti.

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Sulla base di queste informazioni di cui lei disponeva, che ritengo che ci fossero segnali di allarme, in termine tecnico *red flags*, qual era il risultato di questi allarmi? Cosa doveva succedere? Cosa dovevate fare? Cioè il fatto che ci fosse Etete o non ci fosse Etete dietro Malabu, era un problema o no?

TESTIMONE DE ROSA - Era un aspetto, era una *red flag*, sì. Infatti noi...

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, questa era una *red flag*.

TESTIMONE DE ROSA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Che voi aveste, ora non voglio fare domande, come dire, ipotetiche, però la presenza... la certezza, mettiamola così, della presenza di Etete in Malabu sarebbe stata ostativa alla prosecuzione del negoziato o no?

TESTIMONE DE ROSA - Detto col senno di poi... devo vedere tutta l'operazione. Certo, nel caso... era sicuramente più critica nel caso della *joint venture*, perché saremmo stati partner per un lungo periodo con quella società. Man mano che l'operazione evolveva il rischio diventava minore dal punto di vista di corruzione.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, il fatto di acquistare senza joint venture in che modo riduce il rischio di corruzione?

TESTIMONE DE ROSA - Perché non... allora intanto è un acquisto, in più non ho la *partnership* con un soggetto critico, dove poi chiaramente l'attività di esplorazione, per non parlare della successiva se ci fosse stata, avrebbe comportato degli investimenti notevoli, quindi un circolo di denaro comunque importante. Con un partner, fra virgolette, che non si sapeva quanto fosse affidabile, fra l'altro non aveva procedure interne, un'altra cosa che noi andavamo a verificare.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, è una questione di affidabilità o una questione di corruzione? Perché affidabilità, d'accordo, ma è un altro discorso. Io parlo di corruzione e anticorruzione. I presidi anticorruzione. Il fatto di pagare un prezzo, un miliardo o quello che è, a Malabu, sapendo che dietro c'è Etete o no, è un problema di anticorruzione e come si affronta?

TESTIMONE DE ROSA - Stiamo parlando dell'acquisto.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, perché lei ha detto che la *joint venture* è venuta meno.

TESTIMONE DE ROSA - Sì. L'acquisto... fra virgolette, il rischio, quello che abbiamo scritto noi, era ritenuto mitigato perché era un acquisto, era diventato un acquisto, ad un valore congruo con la validazione da parte del governo nigeriano. Quindi il rischio, in questo caso, era visto come mitigato.

PUBBLICO MINISTERO - Vorrei mostrarle un altro documento, chiedo scusa ma... non sono in grado di mostrarglielo. Faccio riferimento, vedrà il Tribunale come autorizzare questa domanda, ad un'e-mail a pagina 1.219 nella produzione PM1. Ed è un'e-mail mandata dall'avvocato De Rosa, del 17 novembre 2010.

PRESIDENTE - Lo rinveniamo se vuole.

PUBBLICO MINISTERO - Grazie.

PRESIDENTE - Proviamo a rinvenirlo.

PUBBLICO MINISTERO - Pagina 1.219 PM1.

PRESIDENTE - Il nostro faldone 1 non arriva alla pagina...

PUBBLICO MINISTERO - PM1 pagina 1.219.

PRESIDENTE - Qui arriviamo a 800, adesso magari non abbiamo portato tutti i documenti, forse c'è un... noi qua arriviamo a 822, forse non li abbiamo portati tutti. Grazie avvocato. Lo sottoponiamo al Teste?

PUBBLICO MINISTERO - Sì, grazie.

TESTIMONE DE ROSA - Lo devo leggere?

PUBBLICO MINISTERO - Se non lo ricorda sì, lo legga.

TESTIMONE DE ROSA - La ricordo, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Si ricorda?

TESTIMONE DE ROSA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, lei qui dice... lei fa delle segnalazioni relative ad alcune persistenti criticità relative all'affare OPL 245. Interpreto bene questa sua richiesta?

PRESIDENTE - Com'è datato questo documento?

TESTIMONE DE ROSA - Scusi, 17 novembre 2010. Pensavo lo chiedesse al Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO - E dice "Secondo persone interpellate al Trag (fonetico) il reale beneficiario della società potrebbe essere Dan Etete", "Etete è un personaggio critico, ex ministro del petrolio, anche coinvolto nel caso di TSKJ" dice lei. E poi dice però anche...

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PUBBLICO MINISTERO - Non ho sentito. Per l'ambito di nostra competenza lei dice "Non sussistono motivi ostativi", assumendo che l'acquisto avvenga ad un valore congruo,

eccetera. “Rilevo che per completezza qualora Dan Etete risultasse effettivo proprietario della società venditrice si potrebbe porre un problema di immagine”. La domanda è: quali dovevano essere i motivi ostativi a procedere oltre con Dan Etete? Cioè voi ancora non avevate una certezza certificata, diciamo, della presenza di Dan Etete in Malabu, però i negoziati stavano andando avanti, e lei non vedeva motivi ostativi? Può spiegare meglio questa discussione?

TESTIMONE DE ROSA - Questo è riferito all’acquisto del 100 per cento della titolarità della licenza, quindi come avevo cercato di spiegare prima il rischio era ritenuto sicuramente non comparabile a quello della presenza in *joint venture* di questo partner, si trattava di un acquisto, quindi il criterio era quello di dire: “Il valore deve essere congruo, congruo anche periziato come tale, e il governo deve, fra virgolette, avallare l’operazione”, che vuol dire che deve emettere la licenza a nome di Eni e Shell, quindi il concetto era quello di dire fare l’operazione secondo la massima trasparenza coinvolgendo i massimi esponenti istituzionali del paese.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi il fatto che Etete poteva essere dietro Malabu non era più un taboo, ecco mi passi questa espressione.

TESTIMONE DE ROSA - Era un rischio, sicuramente, di immagine reputazionale.

PUBBLICO MINISTERO - Solo di immagine?

TESTIMONE DE ROSA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Ma lei sapeva, per esempio, che Malabu aveva pagato originariamente soltanto due milioni, mi pare, rispetto alla *consideration...* al *signature bonus* richiesto?

TESTIMONE DE ROSA - Il report di Trag del 2007 diceva che Malabu avrebbe pagato 20 o 21 milioni di dollari, non mi ricordo.

PUBBLICO MINISTERO - Aveva firmato per 20 milioni e aveva pagato solo 2. Lo sapeva questo?

TESTIMONE DE ROSA - Non mi sembra, vado a memoria. Però detto questo...

PUBBLICO MINISTERO - Conosceva la sorta della licenza, che era stata revocata?

TESTIMONE DE ROSA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Che era stata riassegnata nel 2006?

TESTIMONE DE ROSA - Sì, però mi ricordo che nel report, forse del 2010, c’era scritto che nel 2007 la licenza fu... c’era un articolo di stampa dove diceva che la licenza fu assegnata a Malabu dietro l’impegno del pagamento di 210 milioni, quella cosa lì.

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Sa se li ha pagati quei 200 milioni Malabu?

TESTIMONE DE ROSA - Oggi so molte cose, all’epoca...

PUBBLICO MINISTERO - No, se all’epoca li aveva pagati.

TESTIMONE DE ROSA - All'epoca non mi ricordo, non ricordo di averlo saputo.

PUBBLICO MINISTERO - La domanda è: all'epoca aveva informazioni circa il pagamento da parte di Malabu del *signature bonus*?

TESTIMONE DE ROSA - Avevo informazioni del pagamento?

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTIMONE DE ROSA - No, dettagliate...

PUBBLICO MINISTERO - No dettagliate, aveva pagato o non aveva pagato.

TESTIMONE DE ROSA - Io pensavo i 20 milioni, perché poi quello successivo lo diceva il Trag del 2010.

PUBBLICO MINISTERO - Va bene. E sapeva che l'attorney general del 2006, quando è stata riallocata la licenza, era diventato un legale per conto di Etete? L'ha saputa questa circostanza? Si chiama Bayo Ojo.

DIFESA, AVV. SECCI - Sì, ma in che periodo, Presidente?

TESTIMONE DE ROSA - Infatti io non mi...

PRESIDENTE - Sempre all'epoca.

PUBBLICO MINISTERO - Attorney general nel 2006.

DIFESA, AVV. SECCI - Parla dell'avvocato Bayo Ojo, però in relazione a quale periodo? Formuli la domanda, Pubblico Ministero, in relazione a quale periodo Bayo Ojo è diventato avvocato di Etete.

PUBBLICO MINISTERO - Successivamente al 2006 e prima del 2011. Non so se lo sa, la domanda... se ha risposte più precise è meglio.

PRESIDENTE - È il Teste che deve rispondere.

TESTIMONE DE ROSA - Non ricordo questa notizia, devo dire la verità non la ricorda. Che sarebbe stato l'attorney general.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTIMONE DE ROSA - Non me lo ricordo. Questo era riportato?

PUBBLICO MINISTERO - Lei ha conoscenza del coinvolgimento di una persona che si chiama Mohammed Gusau in questi negoziati? Era, all'epoca, a conoscenza?

TESTIMONE DE ROSA - Detto un nome così non me lo ricordo proprio.

PUBBLICO MINISTERO - NSA, National Security Advisor.

TESTIMONE DE ROSA - Adesso mi ricordo. Nel report, se si riferisce a questo, di Risk Advisory, vediamo se riesco a ricordare. Nel report di Risk Advisory del 2010 si faceva riferimento ad una persona che si diceva facesse parte dei negoziati e che poi fu nominato, non so dove, su questa cosa... sulla parte della sicurezza.

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

TESTIMONE DE ROSA - Io quello che feci, andai a vedere, per questo poi si diceva, forse

anche lì, io adesso non ricordo esattamente, “Una fonte dice che”. Io andai a vedere, quando mi fu mandato l’elenco delle persone che parteciparono ai tavoli successivamente, andai a vedere nei nomi di queste persone che partecipavano ai tavoli e questa persona qui che dice lei, poi non so la pronuncia, non compariva. Può essere che...  
PUBBLICO MINISTERO - No, lui, il security advisor sicuramente non compariva, nel report di Trag si dice “Uomini che lavorano per”.

TESTIMONE DE ROSA - Non so, vado a memoria, mi sembrava di ricordare che dicesse che questo signore si occupava del negoziato, ma vado a memoria davvero.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, *file chronology* gliel’ho lasciato?

TESTIMONE DE ROSA - Questo *file chronology* sì, questo qua.

PUBBLICO MINISTERO - Faccio una domanda sempre utilizzando questo documento. Se intanto può spiegare al Tribunale che documento è, com’è stato formato?

TESTIMONE DE ROSA - Mi ricordo che mi fu chiesto, forse fine luglio o primi di agosto 2011 mi arrivò questo documento, e disse “Stiamo facendo una cronologia degli aspetti relativi all’acquisizione della licenza”. E mi fu chiesto di inserire gli aspetti che riguardavano il mio coinvolgimento, che fu quello che feci. Quindi questo, poi la finalità del documento immagino che fosse ai fini documentali, non lo so. Veramente non mi è stato specificato.

PUBBLICO MINISTERO - Le mostro la pagina 1.686 in cui sono indicati i partecipanti a questi negoziati. Si legge molto male perché nell’originale Word sono evidenziati con dei colori diversi a seconda di chi ha fatto i commenti. Però si riesce a leggere.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Se ce li legge, così almeno...

PUBBLICO MINISTERO - Se legge da qui in poi.

TESTIMONE DE ROSA - 25/11/2010. “A partire da giovedì”, non si legge nulla. “Da giovedì 18 vi è stata un’intensa attività negoziale presso il Ministero di Grazia e Giustizia e/o presso i nostri uffici, volta a concordare i testi dell’accordo di compravendita con Malabu e del *resolution agreement* fra il Federal (inc.) Shell, Eni e Malabu. Hanno partecipato per Shell Peter Robinson, *vice president* regionale, Gherman Gurmeister (fonetico), commercial manager, e Cheibi Atenie (fonetico), legale. Per Malabu, chief Seldo Munamuna (fonetico), board direct, mister (inc.), company secretary, accompagnati in qualità di advisor Alhaji Abubakar Aliyu, Femi Akinmade, Abc Oggiaco (fonetico)”.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, si presenta così con le varie...

TESTIMONE DE ROSA - Scusate, non riesco a leggere bene.

PUBBLICO MINISTERO - No, ha letto benissimo invece. La domanda è: lei ha avuto delle informazioni su chi fossero queste persone? Alla luce, ovviamente, delle informazioni che aveva prima circa la partecipazione dei negoziati, gli uomini di Gusau.

TESTIMONE DE ROSA - Io ho avuto informazioni, per questo per me era importante capire la

data, perché la data dovrebbe essere 25/11/2010, forse, perché quella sopra era 24/11. Io ho avuto informazioni sui partecipanti alle ultime riunioni, quelle del periodo marzo-aprile, non ebbi le informazioni dei partecipanti a questa riunione. E comunque 24/11... voglio dire, questo poi non corrisponde al progetto finale, fra virgolette, di acquisto.

PUBBLICO MINISTERO - Questo è un altro discorso. La domanda era se ha avuto informazioni sui partecipanti a questi negoziati.

TESTIMONE DE ROSA - No. Su questo specifico no.

PUBBLICO MINISTERO - Beh, sono tutti quelli di novembre, alla fine sono sempre quelli.

TESTIMONE DE ROSA - No, io ebbi informazioni sui partecipanti, come ho detto prima, fra marzo e aprile 2011.

PUBBLICO MINISTERO - Lei sa o ha saputo dopo chi fossero? Magari non le è stato detto che c'erano quelle persone, ma lei sapeva chi era Abc Oriaco (fonetico) o le altre persone indicate lì? Alhaji Abubakar Aliyu?

TESTIMONE DE ROSA - No, guardi non ricordo, cioè singoli nomi...

PUBBLICO MINISTERO - Provi a fare uno sforzo, magari.

TESTIMONE DE ROSA - No, non me lo ricordo.

PUBBLICO MINISTERO - Se lei all'epoca aveva contezza di chi fosse una persona che si chiama ABC, che è un nome curioso, Oriaco o Alhaji Abubakar Aliyu, che poi sono lì per Malabu.

TESTIMONE DE ROSA - Allora Aliyu, vado anche a memoria perché non sono nomi a me familiari come fonetica, se non ricordo male era nel report forse del 2007 di Risk Advisory, era uno degli azionisti originali, o cose del genere, che però poi non... originali prima. Che però poi non fu...

PUBBLICO MINISTERO - Credo stia facendo confusione, è un altro Aliyu. E Femi Akinmade sapeva chi era? Che è indicato tra i partecipanti per Malabu.

TESTIMONE DE ROSA - Detto così, Femi Akinmade detto così non me lo ricordo, se me lo ricorda lei può essere che mi venga in mente, ma veramente non me lo ricordo.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi?

TESTIMONE DE ROSA - Ho detto così non me lo ricordo, magari se mi ricorda lei chi fosse forse mi viene in mente.

PUBBLICO MINISTERO - È un ex dipendente di Eni.

TESTIMONE DE ROSA - No.

PUBBLICO MINISTERO - Che aveva dei rapporti con Armana anche in questo periodo, ottobre...

TESTIMONE DE ROSA - No, questo io non lo sapevo, no.

PUBBLICO MINISTERO - A me pare di aver capito, leggendo i documenti che lei ha prodotto,

che ci fosse la preoccupazione di completare comunque una *due diligence* su Malabu, che però questa *due diligence* non è mai stata completata, è corretto?

TESTIMONE DE ROSA - Sull'aspetto dei certificati della camera di commercio, sui *director* e gli azionisti, non è stato mai completato, no.

PUBBLICO MINISTERO - Mai completato?

TESTIMONE DE ROSA - No.

PUBBLICO MINISTERO - La domanda è: perché? Qual era il problema?

TESTIMONE DE ROSA - Il problema è che non si riusciva a prendere questi... a ritrovare questi certificati.

PUBBLICO MINISTERO - Ma non bastava andare alla camera di commercio?

TESTIMONE DE ROSA - Probabilmente non li trovavano, perché questa è una cosa che io sollecitai più volte, devo dire la verità, e da quanto mi risulta Risk Advisory non aggiornò il report su questo punto.

PUBBLICO MINISTERO - Nel corso di queste trattative sono state fatte una serie di offerte da parte di Eni NAE per l'acquisto di questi interessi, uno addirittura prima del suo intervento, non so se ne ha conoscenza, ad aprile è stata fatta un'offerta. Lo sapeva che era stata fatta un'offerta?

TESTIMONE DE ROSA - Detto così non me lo ricordo, non mi ricordo di averne avuto conoscenza. Ad aprile?

PUBBLICO MINISTERO - Aprile 2010.

TESTIMONE DE ROSA - No, non ricordo...

PUBBLICO MINISTERO - Non lo sapeva?

TESTIMONE DE ROSA - Non ricordo di avere avuto informazioni di questo tipo.

PUBBLICO MINISTERO - Ma lei ha collaborato, non in quella di aprile evidentemente. Nelle successive, ha collaborato per il confezionamento di queste offerte, per il *wording*?

TESTIMONE DE ROSA - Io contribuì ad una *proposal*, ad un'offerta a fine maggio. Mi fu mandata la bozza del testo a cui io e il mio ufficio facemmo alcune aggiunte ponendo alcune condizioni.

PUBBLICO MINISTERO - Ponendo?

TESTIMONE DE ROSA - Alcune condizioni.

PUBBLICO MINISTERO - Le mostro un'e-mail trasmessa da Bollini a Mainardi Martillero, sono persone del suo ufficio?

TESTIMONE DE ROSA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Del 19 ottobre 2010, produzione PM 1.172.

TESTIMONE DE ROSA - Sì, la devo leggere?

PUBBLICO MINISTERO - L'e-mail credo ci sia soltanto un inoltro, no?

TESTIMONE DE ROSA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Allegato vi è una bozza di contratto?

TESTIMONE DE ROSA - Di contratto, sì. Ma io, proprio in virtù di questo, chiesi chiarimenti sulla modifica dell'operazione, perché dal contratto si vedeva che noi avremmo acquistato l'intera partecipazione in OPL 245.

PUBBLICO MINISTERO - Lei ricorda di avere visto quella bozza che è allegata a quell'e-mail? Perché lei non è, in realtà, tra i destinatari.

TESTIMONE DE ROSA - All'epoca non mi ricordo, deduco di sì. Sicuramente dopo l'ho vista.

PUBBLICO MINISTERO - Provi a guardarla.

DIFESA, AVV. DIODÀ - È un'e-mail di Bollini del 19 ottobre 2010.

TESTIMONE DE ROSA - Sì, mi dica.

PUBBLICO MINISTERO - Se riconosce quel *draft*, quella bozza come uno dei contratti che lei ha visionato e su cui è intervenuto.

TESTIMONE DE ROSA - In questo credo che siano intervenuti i colleghi, io ero intervenuto sulla proposta fatta a giugno.

PUBBLICO MINISTERO - Lì siamo ad ottobre, lei, credo, che a ottobre e novembre sia intervenuto ancora, però me lo dica lei.

TESTIMONE DE ROSA - No, ma qui vedemmo le condizioni, che le condizioni erano pagamento in un escrow, (inc.) dall'escrow, sulla base del rilascio da parte della validazione dell'operazione e rilascio da parte del governo di una nuova licenza, quindi è in linea con quello che fu detto dopo.

PUBBLICO MINISTERO - Può leggere il nome dello studio che ha predisposto questa bozza?

TESTIMONE DE ROSA - Lo studio è Shearman & Sterling.

PUBBLICO MINISTERO - E che sa che è uno studio che lavora per Eni?

TESTIMONE DE ROSA - No, è uno studio che...

PUBBLICO MINISTERO - Cioè è un vostro studio o è uno studio di qualcun altro?

TESTIMONE DE ROSA - Come?

PUBBLICO MINISTERO - È uno studio che lavora per Eni o per qualcun altro?

TESTIMONE DE ROSA - È uno studio che non lavora per Eni, a cui però fu stato dato un incarico nel 2013 di fare un *assesment* sul *compliance program* anticorruzione, proprio perché ritenuto fra virgolette indipendente perché non lavora con Eni.

PUBBLICO MINISTERO - Lo studio che ha redatto, che ha elaborato quella bozza.

TESTIMONE DE ROSA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Per quale motivo non è stata richiesta, alla fine, la *due diligence* su Malabu?

TESTIMONE DE ROSA - Per quale motivo?

PUBBLICO MINISTERO - Non è stata richiesta la *due diligence* su Malabu. Non è stata ottenuta.

TESTIMONE DE ROSA - Non ho capito.

PUBBLICO MINISTERO - Non è stata perfezionata la *due diligence*.

TESTIMONE DE ROSA - Non è stata completata. Vado a memoria, per questo veramente con le riserve del caso, credo che alla fine ci fosse un problema di tempi, e qui mi riferisco alla mia e-mail del 17 novembre, per cui c'era un problema di tempi molto stretti e quindi la valutazione fu fatta sulla base delle informazioni disponibili.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi si perfezionò il rapporto in mancanza di questa *due diligence*.

TESTIMONE DE ROSA - Il rapporto poi in realtà non... ah, il rapporto di *due diligence*?

PUBBLICO MINISTERO - No, il rapporto negoziale, gli accordi.

TESTIMONE DE ROSA - Il rapporto negoziale si perfezionò... gli accordi, ad aprile, immagino. Questa è una cosa di novembre.

PUBBLICO MINISTERO - No, ma infatti dico, successivamente. Gli accordi si perfezionarono, mi conferma, senza che fosse stata completata la *due diligence*.

TESTIMONE DE ROSA - No, successivamente ci fu un ennesimo cambio dell'operazione, che quindi, fra virgolette, non vedeva più dal lato Eni il coinvolgimento con Malabu, perché Eni firmava gli accordi con il governo, firmava gli accordi con Shell, e firmava l'*escrow agreement*, quindi non aveva rapporti con Malabu.

PUBBLICO MINISTERO - No, però negoziava con Malabu.

TESTIMONE DE ROSA - Negoziava con Malabu fino ad un certo... ripeto, questo quanto mi ricordo mi fosse rappresentato. Fino ad un certo momento, quando poi ci fu il nuovo schema, il negoziato fu con il governo e con Shell.

PUBBLICO MINISTERO - Lei prima ha detto che le sono stati forniti i nomi dei partecipanti alle riunioni di marzo e aprile, e lì c'è Malabu, seduta al tavolo dei negoziati. La domanda è: a che titolo Malabu sedeva al tavolo dei negoziati?

TESTIMONE DE ROSA - A me furono mandati i nomi delle persone che sedettero ai tavoli, da febbraio fino al 14 aprile, e mi fu specificato che il nuovo schema dell'operazione era stato fatto a partire dal 26 marzo. Allora io vidi le riunioni dal 26 marzo al 14 aprile, in realtà in quelle riunioni dove c'era Eni non c'era Malabu, l'unica era una riunione, l'ultima, del 14 marzo (sic), dove si disse "Sono stati definiti gli accordi".

PUBBLICO MINISTERO - Con Malabu.

TESTIMONE DE ROSA - Gli accordi complessivi.

PUBBLICO MINISTERO - Io non voglio chiederle la notizia della volontà o della conoscenza di Eni in generale, Eni è una persona giuridica, la sua le chiedo. Lei sapeva che i soldi

pagati al governo della Nigeria sarebbero stati trasferiti a Malabu?

TESTIMONE DE ROSA - No.

PUBBLICO MINISTERO - Non lo sapeva?

TESTIMONE DE ROSA - No.

PUBBLICO MINISTERO - L'ha saputo quando?

TESTIMONE DE ROSA - Leggendo...

PUBBLICO MINISTERO - Con questo processo?

TESTIMONE DE ROSA - No, leggendo varie cose, sì, sulla stampa, però quando... forse anche prima che c'era una delle ONG che diceva queste cose.

PUBBLICO MINISTERO - Leggendo il *file chronology* no?

TESTIMONE DE ROSA - *File chronology*, no.

PUBBLICO MINISTERO - L'ultima domanda si riferisce a quei documenti di cui ho chiesto la produzione. Le mostrerei quest'e-mail mandata il 19 maggio 2011 da Marco Macchia a Mauro Macchi, non so se siano nomi che le dicono qualcosa, con degli allegati. Si tratta di un inoltro di file pervenuti da un indirizzo a me non conosciuto, non noto, che è uustates@yahoo.com, lei sa chi è questo uustates...

TESTIMONE DE ROSA - No.

PUBBLICO MINISTERO - Ci sono dei documenti allegati.

PRESIDENTE - Questi sono EMMGI, quelli che abbiamo acquisito prima.

PUBBLICO MINISTERO - Aspetti la domande, le chiedo soltanto di guardarli.

TESTIMONE DE ROSA - No, vorrei capire che tipo di documenti ci sono. Okay, mi dica la domanda.

PUBBLICO MINISTERO - La domanda è se riconosce quei documenti, se sa...

TESTIMONE DE ROSA - Sono i documenti mandati da Ciro Pagano. A me da Ciro Pagano con l'e-mail...

PUBBLICO MINISTERO - L'anno prima, diciamo.

TESTIMONE DE ROSA - Quelli del 12 maggio 2010, sì.

PUBBLICO MINISTERO - Questi documenti sono stati reperiti presso questo fiduciario svizzero e trasmessi il 12 maggio 2011 da quell'indirizzo non immediatamente riconoscibile. Ora io le chiedo se lei sa... intanto se li ha mandati lei.

TESTIMONE DE ROSA - No.

PUBBLICO MINISTERO - Se sa chi li ha mandati questi documenti.

TESTIMONE DE ROSA - No.

PUBBLICO MINISTERO - Perché in quel giro di e-mail c'eravate lei, Pagano e Armanna.

TESTIMONE DE ROSA - No.

PUBBLICO MINISTERO - La domanda la farò a tutti.

TESTIMONE DE ROSA - Non li ho mandati io, non so chi li abbia mandati, non so chi sia questo signore.

PUBBLICO MINISTERO - Grazie, io non ho altre domande. Presidente, chiedo di allegare al verbale i documenti che sono stati mostrati al Teste.

PRESIDENTE - Tranne quello dell'avvocato Rinaldini. È il suo, avvocato Rinaldini, cosa... il Pubblico Ministero ha chiesto di allegare al verbale tutti i documenti.

PUBBLICO MINISTERO - L'ho trovato.

PRESIDENTE - Perfetto, così facciamo la sostituzione. Era evidenziato in giallo. Certamente saranno allegati al verbale così per meglio poi facilitare la consultazione, con l'unica precisazione che dovrà essere fatta una cartella particolare per quello che abbiamo acquisito oggi, di questi documenti ce n'è uno che abbiamo acquisito oggi che non era mai stato... quello dell'Eni.

***Controesame della Parte Civile, Avv. Lucia***

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Qualche piccola precisazione. La prima è questa: la norma interna di riferimento al tempo di questi fatti, diciamo quindi 2010 e 2011, mi pare, ma le chiedo conferma, fosse la circolare 379, è corretto?

TESTIMONE DE ROSA - Confermo.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - E mi pare, ma anche di questo le chiedo conferma, che la nota *due diligence*, quella che è firmata dal Dottor Pagano, di cui abbiamo parlato poco fa, se vuole gliela rimostro ma... diciamo, per il verbale è produzione PM1 numero 945. È più volte prodotta ma io ho questa sottomano. Questa nota, che adesso le mostro, è stilata... qua è divisa in due parti, punto 1 e poi c'è punto 2. Vedo che il punto 2 ha poi delle lettere, queste lettere riprendono i contenuti di questa circolare?

TESTIMONE DE ROSA - Vado a memoria, ma dovrebbero riprendere i contenuti della circolare. Vado a memoria perché...

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - La guardi, magari così l'aiuta. Perché ha solo dei capitoli, sembrano quasi delle domande.

TESTIMONE DE ROSA - Sì, sono le domande, perché nella circolare c'è scritto cosa indicare esattamente nella nota di *due diligence*. Quindi immagino... adesso non glielo so dire, ma ritengo che...

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - La guardi pure.

TESTIMONE DE ROSA - Non ricordo la circolare.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Sono poche lettere.

TESTIMONE DE ROSA - Sì, ma non... allora, sono domande che io ritrovo come testo nella circolare, come si è venuti a conoscenza del partner, ragioni per cui la creazione della *due diligence* della *joint venture* è considerata essenziale, *red flag*, quindi questi sono elementi che erano richiesti dalla circolare per la redazione della nota. I nomi delle persone scelte per svolgere la negoziazione.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Okay. Poi lei ha detto poco fa che naturalmente nel tempo queste norme interne anticorruzione sono state implementate, migliorate, modificate. Mi pare abbia parlato di una riformulazione nel 2014, è corretto?

TESTIMONE DE ROSA - L'evoluzione è sempre stata continua, nel 2014, in ragione proprio di questa vicenda, fu fatto un *forensic*, che io non ho visto però dal quale scaturirono alcune raccomandazioni di rafforzamento delle procedure, e quindi noi abbastanza rapidamente entro la fine del 2014 rafforzammo le procedure su punti specifici, però l'evoluzione è sempre stata continua, al di là di questo episodio che chiaramente è stato forte. Faccio un esempio: nel 2010 entrò in vigore lo *UK bribery act* con efficacia da luglio 2011, allora in quell'occasione noi nel 2011 rivedemmo le procedure per adeguarle al *bribery act* che prevedeva anche la corruzione fra privati, quindi era un'evoluzione costante. Per la questione specifica e per le criticità sollevate da questa situazione poi invece intervenimmo specificamente nel 2014.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Ma in tema di acquisizioni qual è la... ci sono importanti e radicali cambiamenti rispetto alla norma interna della circolare 379?

TESTIMONE DE ROSA - In tema di acquisizioni, sulla parte della *due diligence*, abbiamo uniformato i requisiti: l'anticipare la verifica agli accordi di riservatezza quando prevedono obblighi diversi da quelli di riservatezza, dare tutti gli accordi in cui ci sono impegni di Eni. Noi abbiamo, in quell'occasione, allineato tutte le procedure sugli aspetti di *due diligence*.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Ho capito. Lei ha detto che c'è stata poi, naturalmente, come sappiamo un'evoluzione di schemi contrattuali nel tempo e io mi riferisco all'ultimo, quello che poi si è realizzato. Le bandiere rosse, *red flags*, che voi avevate individuato nella documentazione che ho visto, rispetto ad una prima ipotesi di accordi, quindi gli accordi con Malabu, quindi con questa ultima ipotesi si sono ammainate, si sono... i problemi non ci sono più stati?

TESTIMONE DE ROSA - Sì, come dicevo prima, perché non c'era più un rapporto diretto con Malabu. Noi firmavamo, a me fu mandata la bozza di tre accordi. L'accordo fra Eni e Shell e il governo, l'accordo fra Eni e Shell, che riguardava la *joint venture* operativa, e la bozza di *escrow agreement*. Quindi l'accordo veniva fatto direttamente col governo, fra l'altro rappresentato dall'*attorney general* del il ministro della giustizia, ministro del

petrolio e ministro delle finanze.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Quindi lei non ebbe a visionare gli altri accordi che intervenivano fra il governo della Nigeria e Malabu e fra il governo della Nigeria e Shell?

TESTIMONE DE ROSA - No.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Un'ultima domanda, io vedo che con e-mail del 19 aprile 2011, produzione del Pubblico Ministero blocco 1 numero 1.328, che adesso le mostro, lei il 19 aprile 2011 rispetto, immagino, quindi all'ultima formulazione contrattuale, chiede chi siano le persone che hanno svolto per conto di Eni... leggo testualmente così sono preciso: "Per quanto concerne i negoziati, specificazione delle persone che hanno svolto, per conto di Eni, o controllata quest'ultima fase negoziale, indicando con chi si sono incontrati e dove". Ecco, è quello a cui faceva cenno poco fa.

TESTIMONE DE ROSA - È quello a cui mi riferivo prima, sì.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Ma qual è la rilevanza, da un punto di vista dell'anticorruzione, di questa sua richiesta?

TESTIMONE DE ROSA - Vedere se ci fossero personaggi, tra virgolette, critici o pubblici ufficiali di rilievo connessi a Malabu. E vedere, come facevamo, se effettivamente quando si disse "cambiò lo schema", Malabu non era più nelle riunioni. Cosa che verificai sull'elenco che mi fa mandato.

PARTE CIVILE, AVV. LUCIA - Ho capito. Va bene, grazie, non ho altre domande.

PRESIDENTE - Facciamo dieci minuti di pausa.

*Si dispone una breve sospensione dell'udienza.*

*Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito.*

## **RIESAME DEL TESTIMONE DE ROSA MICHELE**

### ***Esame della Difesa, Avv. Rinaldini***

DIFESA, AVV. RINALDINI - Per Pagano. Io l'ho citato anche come Teste e quindi volevo soltanto fare qualche precisazione.

PRESIDENTE - In esame o in controesame?

DIFESA, AVV. RINALDINI - Sede di esame. Solo qualche precisazione, perché comunque è stato tutto chiaro, quindi soltanto qualche precisazione in sede di esame. Lei ha riferito che il 12 maggio 2010 ha ricevuto dal *managing director* di NAE, Pagano, tutta la

documentazione in conformità alla procedura anticorruzione, quindi sia questa nota di *due diligence*, che i Trag, che il mandato Malabu, che questo questionario su Malabu. Lei si ricorda se poi ha chiesto al Dottor Pagano, *managing director* di NAE, alcuni chiarimenti in relazione a questa documentazione inviata? Posso far vedere al Teste un'e-mail, che è l'e-mail documento 77 produzione del Pubblico Ministero, e-mail di De Rosa del 14 maggio a Pagano.

PRESIDENTE - Quali produzioni?

DIFESA, AVV. RINALDINI - Quelli del 23/11.

PRESIDENTE - Faldone 1 quindi.

TESTIMONE DE ROSA - Sì, mi ricordo di aver chiesto tutta una serie di chiarimento.

DIFESA, AVV. RINALDINI - E si ricorda se NAE, in persona del *managing director*, ha risposto a queste integrazioni che sono state chieste dall'anticorruzione?

TESTIMONE DE ROSA - Sì, mi rispose punto per punto, fra l'altro facile, perché lui rispose in rosso ad ogni mia singola domanda. Sì.

DIFESA, AVV. RINALDINI - Se può citare con che e-mail le rispose. Quella evidenziata in giallo nel documento che le ho dato, in alto.

TESTIMONE DE ROSA - Mi rispose il 21 maggio 2010.

DIFESA, AVV. RINALDINI - Lei ha parlato di essere stato coinvolto prima dell'offerta del giugno 2010, perché ha detto che ai tempi, secondo la procedura anticorruzione ai tempi, l'unità anticorruzione doveva venire coinvolta soltanto quando c'erano delle offerte vincolanti, mentre quella di aprile non era un'offerta vincolate.

PUBBLICO MINISTERO - (inc., fuori microfono).

DIFESA, AVV. RINALDINI - Sì, l'ha detto prima, ha detto che secondo la procedura.

PUBBLICO MINISTERO - Non mi pare, però...

DIFESA, AVV. RINALDINI - Comunque avremo le trascrizioni e quindi siamo sicuri che l'ha detto. La mia domanda è questa: le fu sottoposta l'offerta da sottoporre a Malabu del giugno 2010?

TESTIMONE DE ROSA - Sì, mi fu sottoposta.

DIFESA, AVV. RINALDINI - Lei fece delle revisioni, delle correzioni in questa offerta?

TESTIMONE DE ROSA - Sì.

DIFESA, AVV. RINALDINI - Se vuole posso... è sempre tutto prodotto, è il file 80 sempre del documento prodotto dal Pubblico Ministero, e volevo che mi dicesse in particolare quali sono state le sue correzioni su questa offerta.

TESTIMONE DE ROSA - Vado a memoria, se c'è il documento è ancora più facile. Intervenni sulle condizioni dicendo... vabbè, a parte la conferma del venir meno di tutti i contenziosi, la conferma della titolarità della licenza sull'OPL, il completamento della

*due diligence*, perché sia soddisfacente a discrezione di NAE, e poiché si trattava di un'ipotesi di *joint venture*, la definizione di una serie di regole, di governance, di *compliance*, che avrebbero disciplinato la joint venture stessa con un sistema di controllo adeguato. E poi da ultimo nella conclusione si diceva che Nigerian Agip Exploration poteva non andare avanti liberamente con questa proposta se nella sua discrezione avesse considerato l'esercizio di *due diligence* come non soddisfacente. Quindi queste sono le mie integrazioni.

DIFESA, AVV. RINALDINI - Quindi mi conferma che la due diligence non era terminata, però comunque questa offerta era subordinata ad una conclusione soddisfacente della *due diligence*.

TESTIMONE DE ROSA - Sì.

DIFESA, AVV. RINALDINI - Era subordinata anche all'ottenimento di tutte le autorizzazioni che doveva rilasciare il governo e tutte le autorità statali in ambito petrolifero?

TESTIMONE DE ROSA - Sì.

DIFESA, AVV. RINALDINI - Questo per quanto riguarda l'offerta del giugno. Lei ha avuto modo anche di interessarsi, più avanti, nell'ottobre, dell'offerta di ottobre? E se sa se anche questa offerta di ottobre era sempre subordinata a queste condizioni.

TESTIMONE DE ROSA - Se ben ricordo l'offerta di ottobre non mi fu sottoposta, però mi fu confermato che avrebbe avuto le medesime condizioni.

DIFESA, AVV. RINALDINI - Okay. Un'ultima, soltanto una precisazione, riguardo allo schema finale dell'operazione e al fatto che il pagamento che Eni faceva al governo, dell'uso che ne sarebbe stato fatto. Lei mi conferma che, abbiamo comunque l'e-mail, le è stata mandata la bozza, lo ha già detto prima al Pubblico Ministero, del *resolution agreement* che NAE doveva firmare col governo nigeriano? Le è stata mandata nell'aprile...

TESTIMONE DE ROSA - Sì, NAE e Shell.

DIFESA, AVV. RINALDINI - Esatto.

TESTIMONE DE ROSA - Sì.

DIFESA, AVV. RINALDINI - E mi conferma che in questo *agreement* c'è scritto che la somma che NAE avrebbe dovuto pagare al governo nigeriano sarebbe stata usata per chiudere i contenziosi in corso. È una clausola specifica...

TESTIMONE DE ROSA - Non me lo ricordo, però nel contratto...

DIFESA, AVV. RINALDINI - Comunque questo documento le è stato inviato.

TESTIMONE DE ROSA - Sì, mi fu mandata una bozza, perché tutto in bozza mi fu mandato, di questo *agreement*.

DIFESA, AVV. RINALDINI - Va bene, non ho altre domande.

**Controesame della Difesa, Avv. Ghetti**

DIFESA, AVV. GHETTI - Per Casula. Nel maggio del 2010, nella sua interlocuzione con la divisione *exploration and production* di Eni, ai fini della valutazione ovviamente per quanto di sua competenza dell'operazione sull'OPL, che in quel momento era il 40 per cento in *joint venture* con Malabu, lei pose un tema di verifica della congruità del prezzo?

TESTIMONE DE ROSA - Sì, posi un tema di verifica. Oddio, non mi ricordo se lo feci in quella sede o successivamente. Però nell'interlocuzione sì, posi...

DIFESA, AVV. GHETTI - (Inc., voci sovrapposte) ci sono delle e-mail del maggio.

TESTIMONE DE ROSA - Sì, posi un tema di verifica della congruità del prezzo, sì.

DIFESA, AVV. GHETTI - Al di là ovviamente della tracciabilità poi del pagamento, lei aveva in mente una certificazione di quelli che erano i dati tecnici di partenza del *pricing*?

TESTIMONE DE ROSA - Io avevo in mente...

DIFESA, AVV. GHETTI - Si trattava di fare una valutazione.

TESTIMONE DE ROSA - Sì, si trattava di fare una valutazione di un asset di esplorazione, quindi sicuramente complessa, nel senso che riguardava le potenzialità dell'asset, quindi quello che io chiedo è che fosse una valutazione rispetto alle caratteristiche di quell'asset ovviamente.

DIFESA, AVV. GHETTI - Sa se poi fu fatta effettivamente questa valutazione e se fu dato incarico a qualcuno? Sa a chi?

TESTIMONE DE ROSA - Questo so che fu fatta, non ricordo se fu fatta internamente o con un incarico ad un esterno. Allora, so che fu fatta, non mi ricordo da chi fu fatta.

DIFESA, AVV. GHETTI - Quindi lei non sa se fu dato effettivamente incarico allo studio DeGolyer & MacNaughton.

TESTIMONE DE ROSA - No.

DIFESA, AVV. GHETTI - Non vide poi la relazione finale.

TESTIMONE DE ROSA - No.

DIFESA, AVV. GHETTI - Gliela mostro.

PRESIDENTE - È un documento prodotto?

DIFESA, AVV. GHETTI - Documento che produciamo oggi.

PRESIDENTE - Allora prima di mostrarlo dobbiamo acquisirlo.

DIFESA, AVV. GHETTI - Intanto volevo capire se l'aveva mai visto.

PRESIDENTE - Però prima lo acquisiamo.

PUBBLICO MINISTERO - Non ho nessuna preclusione.

PRESIDENTE - Qualcun altro vuole visionare il documento in vista della richiesta di

acquisizione? Non ci sono osservazioni.

*Il Tribunale acquisisce l'e-mail e i documenti allegati in quanto ammissibili e rilevanti ex articolo 234.*

PRESIDENTE - Prego, li sottoponiamo al Teste. Adesso può prenderne visione.

TESTIMONE DE ROSA - Io questa corrispondenza non l'ho vista.

DIFESA, AVV. GHETTI - Grazie, non ho altre domande.

PRESIDENTE - Se mi ridà il documento lo alleghiamo al verbale come produzione della Difesa Casula. Questi erano già prodotti, comunque se li alleghiamo al verbale è molto meglio. Questi invece sono documenti Difesa Pagano, e documenti Difesa Casula.

### ***Riesame del Pubblico Ministero***

PUBBLICO MINISTERO - Posso su quest'ultimo punto, su quest'ultimo documento, visto che, se ho letto bene, si trattava di un report sulla capacità produttiva dello sfruttamento della licenza OPL 245, non c'era un giudizio su un prezzo, però... lei ricorda di aver chiesto un giudizio, una valutazione di un terzo relativo alla congruità del prezzo proposto?

TESTIMONE DE ROSA - Io chiesi prima la valutazione di un terzo, poi rettificai, perché effettivamente è un asset particolare, perché è un asset in potenza, quindi rettificai dicendo "Va bene, se voi fate le valutazioni, secondo le metodologie utilizzate dalla divisione E&P, che è una metodologia standardizzata, non so se... quindi in questo senso poi mi riferì alla valutazione sulla congruità.

PUBBLICO MINISTERO - Ricorda con chi parlò di questi aspetti?

TESTIMONE DE ROSA - Io scrissi forse all'avvocato Bollini. Credo all'avvocato Bollini.

PUBBLICO MINISTERO - Le mostro un documento che riguarda proprio questo aspetto, pagina 1.025 della produzione del PM1, sono due e-mail. Lei che scrive a Bollini, "Come già anticipato sarà necessaria anche una valutazione di congruità del corrispettivo da parte di un terzo esperto". Sempre lei il giorno successivo riprende e dice "Con riferimento alla mia precedente e-mail e dai contatti intercorsi preciso che alla luce della tipologia della natura dell'asset, come alternativa alla valutazione di congruità di un terzo, si potrebbe tenere negli archivi interni la documentazione che evidenzia in modo trasparente la metodologia". è questo a cui si sta riferendo? Glielo faccio vedere.

TESTIMONE DE ROSA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco, la domanda è: i contatti intercorsi... cioè lei è stato sollecitato da qualcuno o è stato... come mai ha cambiato idea da un giorno all'altro?

TESTIMONE DE ROSA - No, credo che alla fine, poi fra l'altro io... cioè è chiaro che di...

PUBBLICO MINISTERO - Poi sul prezzo ne parleremo qui.

TESTIMONE DE ROSA - Vado a memoria, ma sicuramente mi resi conto, anche sentendo qualcuno, che effettivamente fare una valutazione obiettiva esterna su una potenzialità era veramente difficile.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, lei il 30 maggio chiede la valutazione di un terzo.

TESTIMONE DE ROSA - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - E poi dice "Forse no". La domanda è: come mai? Ha parlato con qualcuno? Con chi?

TESTIMONE DE ROSA - Mi ricordo che scambiai idee sul tema con qualcuno, adesso non so se era qualcuno... francamente non me lo ricordo davvero, ma qualcuno che aveva esperienza più di me, non so se fosse la divisione o qualcuno interno anche dei miei colleghi che ha lavorato sulla parte exploration, però fu effettivamente un approfondimento dovuto ad una riflessione. Poi non dissi "Forse", dissi...

PUBBLICO MINISTERO - Dice "A seguito di contatti intercorsi". Non riesce ad essere più preciso.

TESTIMONE DE ROSA - Non me lo ricordo, però effettivamente feci una riflessione sul punto.

PUBBLICO MINISTERO - Okay, grazie.

Esaurite le domande, il Teste viene congedato.

PUBBLICO MINISTERO - Presidente, prima di passare ad affrontare la questione dei testimoni, già vedo lo sguardo severo, vorrei dare delle comunicazioni, se posso.

PRESIDENTE - Certo, prego.

PUBBLICO MINISTERO - Facciamo fatica a star dietro a tutto quello che succede a latere di questo processo, allora periodicamente cerchiamo di comunicare, di dare queste comunicazioni, e quindi chiederei la produzione di questi pochi documenti. Una è una missiva del Ministero Pubblico della Confederazione Elvetica, che dà atto dello stato di esecuzione della richiesta rogatoria della Procura di Milano finalizzata all'acquisizione dei reperti contenuti in una valigia sequestrata ad Emeka Obi in Svizzera.

INTERVENTO - Che data?

PUBBLICO MINISTERO - Questa è del 6 settembre 2018. E dice che, perché su questo sequestro c'erano state delle opposizioni da parte della Difesa di Obi, su cui è

intervenuto il Tribunale, e dice il Procuratore che il Tribunale ha ammesso la richiesta, ha provveduto al disigillamento delle prove, poi però sono stati interposti due ricorsi impedendo l'esecuzione dell'ordinanza, un primo ricorso è stato dichiarato irricevibile e il secondo ricorso è tuttora pendente innanzi al Tribunale federale. Quindi questo è lo stato dell'esecuzione di questa rogatoria, aspettiamo una decisione rapida di questo Tribunale a questo punto e auspichiamo che arrivi questa documentazione. Poi vorrei produrre e dare atto di una corrispondenza con il capo dell'EFCC nigeriana.

PRESIDENTE - Scusi un attimo, non è chiarissimo, quindi adesso quella produzione è finalizzata...

PUBBLICO MINISTERO - Nulla, è una comunicazione sullo stato dell'arte di cui la richiesta rogatoria, sullo stato di esecuzione.

PRESIDENTE - Quindi aspettate, ma non da parte di questo Tribunale.

PUBBLICO MINISTERO - No.

PRESIDENTE - Okay.

PUBBLICO MINISTERO - Dal Tribunale svizzero.

PRESIDENTE - Giusto per chiarezza. Non siamo coinvolti.

PUBBLICO MINISTERO - Per ora no.

PRESIDENTE - Per ora, certo.

PUBBLICO MINISTERO - Auspichiamo che verrete coinvolti. Corrispondenza con Ibrahim Magu, che è il dirigente dell'EFCC, organo investigativo nigeriano...

INTERVENTO - Data?

PUBBLICO MINISTERO - 31 ottobre 2018. In cui chiediamo il consenso, e siamo autorizzati, a inviare un ufficiale della Guardia di Finanza, nella specie il Colonnello Ferri è andato, in Nigeria allo scopo di escutere il caso OPL 245 con gli ufficiali di Polizia Giudiziaria nigeriana per meglio identificare la documentazione bancaria e anche per discutere gli aspetti tecnici di eventuali videoconferenze. Quindi noi chiediamo il permesso di mandare gli ufficiali della Guardia di Finanza ad Abuja, in Nigeria, per parlare di questi aspetti tecnici. Gli ufficiali di Polizia Giudiziaria sono andati, hanno fatto le prove e funziona. Quindi già dal punto di vista tecnico, questo non c'è scritto ma ve lo anticipo. Le prove tecniche sono andate bene.

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PUBBLICO MINISTERO - Il Colonnello Ferri è andato giù sia per le videoconferenze e sia per parlare di ulteriori conti correnti che possono essere acquisiti. Infine vorrei dare atto, e sottoporre a questo Tribunale, una corrispondenza atipica, e secondo me per certi versi sorprendente, per lo meno in noi ha destato una certa sorpresa, che è pervenuta al Ministero degli Affari Esteri, che trasmette... Ministero degli Affari Esteri trasmette

una nota che è stata consegnata l'8 ottobre scorso dal Ministro degli Affari Esteri russo al Ministro degli Affari Esteri italiano. Questa nota ci viene inviata con richiesta di fornire informazioni sulle circostanze ivi indicate, e vi è una traduzione dal russo. L'oggetto è in riferimento ad un apparente procedimento giudiziario della Procura di Milano relativo ad un caso di corruzione internazionale che coinvolge il cittadino russo ed ex ambasciatore Ednan Tofik Agaev. Si dice che "la Procura di Milano ha avanzato delle accuse contro la direzione delle amministrazioni di Eni e Shell per presunti fatti di corruzione internazionale durante l'acquisizione, dalla società nigeriana Malabu, della licenza per lo sviluppo di giacimenti petroliferi in Nigeria. Tra gli indagati un cittadino russo, l'ex ambasciatore Agaev. Le autorità investigative italiane dichiarazioni che la licenza è stata rilasciata illegalmente, mentre il governo della Nigeria non ha presentato delle accuse contro i partecipanti dell'accordo nonché le prove delle tangenti. La Procura di Milano si basa sulla dichiarazione che la società Malabu, fin dall'inizio, non aveva diritti per lo sfruttamento di questi giacimenti, che non corrisponde alla realtà. Questo fatto è stato confermato grazie alla perizia legale eseguita dagli avvocati di Eni e Shell nonché dal Ministero della Giustizia della Nigeria prima della firma dell'accordo. In quel tempo Agaev aveva l'incarico di consulente della società Malabu. Per questo motivo contro di lui sono state avanzate delle accuse di corruzione internazionale e del complice insieme con la direzione delle amministrazioni di Eni e Shell nell'ipotizzare un trasferimento di tangenti ad alcuni funzionari nigeriani. Agaev è una persona ben nota, ha ricoperto degli incarichi importanti nello Stato, negli ultimi anni ha collaborato con i famosi studi legali e partecipato a numerosi progetti internazionali. La parte russa è convinta che lui non ha compiuto nessun atto illecito. A questo proposito speriamo che le autorità italiane dimostrino un approccio ragionevole e dopo le rispettive verifiche trovino la possibilità di cambiare lo stato di Agaev da indagato a Testimone". Gli interessi di Agaev, rappresenta l'avvocato D'Alessandro dello studio legale Chiomenti. Questa è la richiesta di informazioni cui noi abbiamo risposto semplicemente trasmettendo la copia del decreto che dispone il giudizio. Ecco, non abbiamo ritenuto di dover aggiungere nulla, e spiegando che copia della presente missiva sarebbe stata depositata a questo Tribunale per conoscenza e per quanto di eventuale competenza. Non ho richieste, naturalmente, in proposito.

PRESIDENTE - Sì, sono solo comunicazioni. A questo punto possiamo passare a verificare se si possono formare degli accordi.

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Dalle interlocuzioni che ho avuto per posta elettronica, se ho inteso bene un accordo complessivo, cioè un accordo che coinvolga tutte le Difese, è stato raggiunto soltanto con riferimento a due testimoni nigeriani, che si chiamano Alaji

Farouk Souleman e Isamusa Ian (fonetico).

PRESIDENTE - Che sarebbero i numeri?

PUBBLICO MINISTERO - 16 e 17. Per questi due io, ribadisco, il consenso del Pubblico Ministero alla rinuncia e rinuncerei direttamente.

PRESIDENTE - E produce verbali. È confermato l'accordo di tutti? Allora cominciamo, teniamo separate le cose perché...

PUBBLICO MINISTERO - Presidente, produco, vedrà che sono fotocopie di verbali manoscritti, perché secondo la procedura nigeriana il Testimone deve redigere di proprio pugno le proprie dichiarazioni, e quindi sono veramente di difficile lettura. Assieme a questo verbale, che è una copia, l'originale è negli atti dell'abbreviato ancora, vedremo se sarà necessario e opportuno prendere l'originale, vi è una trascrizione in stampatello in lingua inglese, e anche una traduzione in italiano. Sulla traduzione mi pare ci fossero state delle...

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PRESIDENTE - Proprio adesso che siamo al dunque. Ma ha lasciato istruzioni?

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PRESIDENTE - Quindi è in grado di pronunciarsi sui consensi?

INTERVENTO - Assolutamente sì, Presidente.

PRESIDENTE - Va bene.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi verbale manoscritto, trascrizioni in lingua inglese e traduzione in lingua italiana.

*Il Tribunale, preso atto dell'accordo e del consenso di tutte le Parti, acquisisce ex articolo 493 comma terzo gli atti prodotti dal Pubblico Ministero.*

PRESIDENTE - E quindi c'è rinuncia al Teste, e sulla rinuncia non ci sono osservazioni alla rinuncia?

DIFESA, AVV. RINALDINI - Sì, chiediamo una traduzione fatta dal perito.

PRESIDENTE - Quindi allora in realtà acconsentono con traduzione peritale. Però sulla rinuncia ai testimoni non ci sono problemi.

PUBBLICO MINISTERO - Anche sulla trascrizione va bene? Perché la trascrizione è forse più insidiosa ancora della traduzione.

PRESIDENTE - Le Difese non hanno una loro versione, prima di procedere alla perizia... non avete? Quindi è una perizia esplorativa, non è una perizia motivata da qualche...

INTERVENTO - No, ma perché abbiamo visto delle imprecisioni e quindi...

DIFESA, AVV. DIODÀ - Imprecisioni dall'inglese all'italiano. (Inc., fuori microfono).

PUBBLICO MINISTERO - No, no, non sono in nigeriano, avvocati, sono in inglese solo che sono scritte a mano.

PRESIDENTE - Sono già in inglese i verbali?

INTERVENTO - Sono scritti in modo molto complicato, onestamente.

PRESIDENTE - E quindi la richiesta delle Difese è di? Ma qual è il problema specifico, per capire meglio.

DIFESA, AVV. GHETTI - Che è scritto in stampatello, a mano, quindi anche il passaggio dallo stampatello allo stampato potrebbe... perché non è molto chiaro lo stampatello, per cui anche quel primo passaggio. Poi c'è un tema di traduzione.

PUBBLICO MINISTERO - Però visto che il lavoro è stato fatto...

PRESIDENTE - Sì, ma quindi il problema vostro è la traduzione?

DIFESA, AVV. GHETTI - Principalmente la traduzione.

PRESIDENTE - Quindi dall'inglese all'italiano.

DIFESA, AVV. GHETTI - Sì.

PRESIDENTE - La richiesta dei difensori è di ulteriore traduzione dall'inglese in italiano, quindi allora nel provvedimento del Tribunale... disponendo traduzione peritale affidata all'interprete Zambon, che abbiamo già utilizzato.

DIFESA, AVV. GHETTI - Forse è il caso di fornire entrambe le versioni a chi dovrà poi ovviamente tradurre, anche quella scritta a mano.

PRESIDENTE - Certo, l'interprete avrà visione degli atti, ovviamente l'interprete è autorizzato, mettiamo a verbale è autorizzato a prendere visione degli atti e svolgere il proprio lavoro.

*Il Tribunale revoca l'ordinanza di ammissione con riferimento ai testi 16 e 17.*

PUBBLICO MINISTERO - Con riferimento agli altri testi su cui la scorsa udienza si era anticipato un consenso. Il Pubblico Ministero non ha, da parte sua, dato il consenso a due, che erano Aminu e Babangida, sono due di As-Sunnah, proprio per il motivo che il testo del verbale era veramente troppo caotico e quindi era veramente difficilissimo da decifrare e avrebbero detto cose importanti. Ma a parte questa intenzione del Pubblico Ministero, abbiamo registrato un... non abbiamo registrato un consenso unanime all'acquisizione, anzi se per alcuni, per parte Eni mi pare soprattutto, vi è stato un consenso anche all'acquisizione dei testi del Regno Unito, per parte Shell, se ho preso bene gli appunti, il consenso è limitato a questi due di cui abbiamo appena parlato, e per parte Shell intendo anche Copleston, Colegate e Brinded oltre che la persona giuridica, quindi salvo eccezioni, forse Agaev e Falcioni hanno dato il consenso su tutti, non si è

formato un consenso che possa valere per tutti e che quindi possa consentire a questo Pubblico Ministero di rinunciare al proprio Testimone. Poi, come avrete visto, è stata sollecitata una interlocuzione, con riferimento alle modalità di escussione di queste persone, cercando più che altro di focalizzare la necessità di sentire personalmente qualche Teste che viene da lontano a qualcuno in particolare, qualcuno particolarmente importante. Però anche su questo mi sembra che non sia stata registrata una disponibilità. Quindi nulla, noi insistiamo nella richiesta di sentire questi testi e ci direte come citarli.

PRESIDENTE - Adesso sentiamo se per caso c'è qualche ripensamento all'ultimo momento, è solo una conferma, ma giusto per... non ci sono altri verbali su cui si è formato il consenso di tutti, giusto?

DIFESA, AVV. DIODÀ - No, di tutti no, Presidente.

PRESIDENTE - Allora il Tribunale dà lettura dell'ordinanza sulle modalità di citazione, sulla citazione e le modalità di eventuale video conferenza.

*[NdT: il Presidente dà lettura dell'ordinanza]*

PRESIDENTE - Traducendo operativamente questi principi, e anche nel rispetto del lavoro già fatto, il Tribunale indicherebbe queste modalità: che in relazione ai testimoni di cui il Pubblico Ministero ha già avanzato richiesta di videoconferenza per determinate udienze, mercoledì di gennaio e successivi, il Pubblico Ministero potrebbe citare gli stessi testimoni per quelle stesse udienze in quelle stesse giornate. E nel frattempo direttamente comprendere se il Testimone non ha intenzione di venire, in quella stessa giornata lo sentiremo in videoconferenza, se invece intende venire lo sentiremo in aula. queste sarebbero le modalità che il Tribunale propone.

PUBBLICO MINISTERO - Questo lo devo indicare nel decreto di citazione.

PRESIDENTE - Sì, bisogna costruire una citazione un po' complicata.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, era un'idea che già avevo immaginato, però aspettavo un'indicazione del genere.

PRESIDENTE - Questo è quello a cui il Tribunale è arrivato declinando i principi anche nella situazione concreta in cui ci troviamo. Il tutto anche per non disperdere inutilmente udienze, energie, tempi e quant'altro. Questo potrebbe, ad avviso del Tribunale, risolvere.

PUBBLICO MINISTERO - Ci sono indicazioni che il Tribunale vuole che il Pubblico Ministero usi con riferimento alla sopportazione delle spese? Perché alla mia ricognizione del testo unico delle spese di giustizia addossa all'Italia il rimborso di queste spese. Io lo scriverei nel decreto di citazione. Sull'anticipazione non mi pare che ci sia questa possibilità.

PRESIDENTE - No, purtroppo no, non solo anticipazione, non c'è nulla. Cioè le spese devono essere anticipate dallo Stato o da chi viene, dal Testimone, o dalla struttura a cui appartiene, e poi saranno rimborsati. Ovviamente dovrà chiedere l'autorizzazione per il mezzo aereo preventiva. Anche se è scontata va chiesta. Ci sono osservazioni alle modalità?

DIFESA, AVV. SEVERINO - Posso Presidente? Solo qualche richiesta di concordare anche eventualmente altre modalità, che riguardano l'identificazione delle persone. Noi qui non abbiamo Guida nella lista testi del Pubblico Ministero, né data di nascita, né possibilità di identificarli in maniera precisa. Quindi volevo chiedere al Tribunale come ritiene di sopperire a questa esigenza. Io non so se...

PRESIDENTE - Ma ci saranno i relativi verbali, saranno stati sentiti. O no?

PUBBLICO MINISTERO - Sì, come no, eccoli qua.

DIFESA, AVV. SEVERINO - Alcuni sì altri no.

PRESIDENTE - Di quelli che non sono mai stati sentiti difettano i profili di generalità.

DIFESA, AVV. SEVERINO - Di identificazione e le generalità. E il loro riconoscimento poi in sede di videoconferenza. La videoconferenza avverrà alla presenza di Giudici, come avviene per esempio in ambito europeo, che ci assicureranno la verifica sulle generalità delle persone. Questi sono i dubbi che mi sono posti e che mi permetto di porre al Tribunale. E come pure le modalità di scambio di documenti, nel caso in cui ci dovessero essere... in Italia sopperiamo con i fax, ma se ci dovesse essere la necessità di mostrare un documento al Teste come possiamo farlo? Ecco, questi erano i dubbi che avevo e che volevo tempestivamente sollevare.

PUBBLICO MINISTERO - Presidente, sull'identificazione in concreto la regola per le videoconferenze è che l'autorità richiesta provveda in udienza all'identificazione. Quindi quando si ascolta un Testimone sarà reidentificato, ma è già stato identificato dalle persone che lo citano. Quindi non credo che rimanga, oltre queste persone di cui abbiamo i verbali, che ci sia il capo degli investigatori dell'EFCC, possiamo chiedergli luogo e data di nascita, non mi sembra ce ne siano molti altri. Con riferimento allo scambio di documenti, l'esperienza di altri processi, è che nei limiti delle possibilità si possano depositare in anticipo al Tribunale i documenti di cui si ritiene si possa voler fare uso, in modo tale da trasmetterli in modalità informatica alle autorità richieste. Se, in via estemporanea, dovesse esserci la necessità di un nuovo documento, si mostra così, o si manda per e-mail all'istante. Insomma, sono cose che si sono fatte, e naturalmente...

PRESIDENTE - Quindi bisognerebbe, in questo senso mi inserisco, che il Pubblico Ministero anche individui, prima della videoconferenza, un canale e-mail in cui sia possibile accedere da parte dei difensori, magari anche dallo studio, cioè non direttamente

nell'aula. Perché magari noi abbiamo...

PUBBLICO MINISTERO - Non nell'aula. Però se magari, faccio un esempio.

PRESIDENTE - Nell'aula non siamo attrezzati a mandare un'e-mail e scannerizzare e tutto quanto, quindi bisognerebbe costruire un canale preventivo via e-mail, dove sia possibile comunicare anche mediante e-mail.

PUBBLICO MINISTERO - Sì. Ecco, però questo per il documento estemporaneo, se invece si tratta di 100 o 200 pagine di documenti sarebbe meglio farli avere prima a quell'autorità in modo che ce l'abbia lì, e naturalmente non partono per e-mail, partono per... insomma, ci sono altri canali informatici, Dropbox, non lo so, insomma qualche sistema c'è.

PRESIDENTE - Vabbè, ma questo ci penseranno le Difese.

PUBBLICO MINISTERO - Io l'ho immaginata così, scusi Presidente. Se praticamente dà un termine, tre giorni prima dell'udienza, in cui le Parti sottopongono i documenti eventualmente rilevanti per la testimonianza.

DIFESA, AVV. SEVERINO - Ma a chi?

PUBBLICO MINISTERO - Al Tribunale. Il Tribunale, o la Procura, dirà il Tribunale, possono impegnarsi a farli avere tempestivamente all'autorità richiesta a disposizione per la videoconferenza, in modo tale che loro avranno già i loro documenti. Questo è quello che si è fatto in altri processi.

DIFESA, AVV. SEVERINO - Quindi ad un Tribunale nigeriano?

PUBBLICO MINISTERO - Al Tribunale italiano.

DIFESA, AVV. SEVERINO - Il Tribunale italiano a chi li manda?

PRESIDENTE - Ma bisognerebbe... no.

PUBBLICO MINISTERO - All'autorità di esecuzione della videoconferenza.

PRESIDENTE - Appunto, bisognerebbe individuare prima un canale diretto che hanno le Parti, e/o anche il Tribunale, un canale diretto che hanno le Parti preventivamente, ma anche da utilizzare quel giorno stesso. Perché il problema, che avevano già evidenziato i Difensori, che nel corso dell'esame può nascere la necessità di sottoporre un documento che prima non succedeva. Allora bisogna prevedere che nella postazione dove eventualmente si terrà la videoconferenza, lì ci sia la possibilità di accedere, da parte di qualcuno, ad un'e-mail dove possono arrivare scannerizzati i documenti, che i Difensori devono avere la possibilità di mandare anche in pendenza dell'udienza, tramite il loro studio o tramite... quello si organizzeranno loro dal punto di vista strumentale. Però devono avere un canale. È possibile questo?

PUBBLICO MINISTERO - Certo. Questo non è un problema. Io dicevo soltanto che oltre alle e-mail, perché mandare materiale pesante solo per e-mail può essere...

PRESIDENTE - Un'ulteriore canale potrebbe essere, questo, offerto dal Pubblico Ministero.

Cioè prima dell'esame, ovviamente questo potrebbe...

PUBBLICO MINISTERO - Lo mandiamo in modo efficace, manderemo questi documenti, e poi garantiremo che nel corso della videoconferenza ci sia la disponibilità di una posta elettronica dove poter mandare i documenti.

PRESIDENTE - Quindi entrambe. E quindi quanto tempo prima è necessario dare documenti corposi per la trasmissione non via e-mail ma via...

PUBBLICO MINISTERO - Secondo me bastano tre giorni.

PRESIDENTE - Quindi tre giorni prima se si ha già la possibilità di avere individuato documenti da sottoporre al Teste, le Parti, tutte quante, e quindi anche mettendo per conoscenza il Tribunale, quindi sempre anche con quel circuito e-mail che già utilizziamo, possono trasferire alla postazione in prevenzione documenti pesanti. Dopodiché altri documenti via e-mail, sempre mettendo in conoscenza tutti, possono essere trasferiti anche non in quei tre giorni ma a ridosso dell'udienza o durante l'udienza.

PUBBLICO MINISTERO - O durante l'udienza.

PRESIDENTE - È possibile organizzare tutto questo?

PUBBLICO MINISTERO - Sì.

PRESIDENTE - Questo potrebbe essere?

DIFESA, AVV. SEVERINO - Posso Presidente? Tutto questo è possibile tecnicamente, ma io credo che l'esigenza qui sia di avere un interlocutore Giudice dall'altra parte. Tra l'altro l'accordo lo prevede, e dice che su accordo delle nazioni interessate dagli accordi extraeuropei, si può chiedere che sia un Giudice ad eseguire. La presenza di un Giudice ci garantirebbe sia l'arrivo, l'acquisizione di questa documentazione previa, da sottoporre poi al Testimone, sia l'identificazione del Testimone. Perché il tema dell'identificazione qui ci è nato da un dubbio, per esempio in due verbali lo stesso Aminu Ahmed viene indicato come nato nell'anno 1982 e in un altro si indica come nato nel 1981. Allora io credo che la preventiva identificazione da parte di un'autorità giudiziaria locale, in occasione della celebrazione dell'udienza, sia molto importante. Adesso non voglio citare l'episodio del Presidente che ha dovuto precisare di non essere un sosia in Nigeria, ma, voglio dire, io credo che sia una garanzia per tutti. E la prima cosa che noi chiediamo ad un Testimone è l'identificazione. Ora, se non c'è nessuno dall'altra parte dell'audio, della video, chi porrà il problema dell'identificazione? Cioè tutto si semplificherebbe se ci fosse una domanda, che chiede all'autorità a cui si chiede, di presenza di un Giudice nel momento dell'esecuzione della videoconferenza. Perché allora l'articolo 46 della convenzione di Merida prevede appunto l'accordo che ci sia questa possibilità.

PRESIDENTE - Sicuramente si potrà chiedere, noi potremmo certamente in questo... si può chiedere.

PUBBLICO MINISTERO - L'identificazione naturalmente è un requisito imprescindibile. La presenza dell'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE - Si può chiedere? Chiedere, si può fare tutto, perché tramite accordi si può chiedere. Non pretendere, sia chiaro. Si può chiedere la presenza di un'autorità giudiziaria o comunque di un pubblico ufficiale.

PUBBLICO MINISTERO - Ma sicuramente ci sarà, ma è ovvio. Lo davo per scontato che ci fosse un rappresentante dell'autorità giudiziaria...

DIFESA, AVV. SEVERINO - Chiediamolo però espressamente questo. Lo farà il Pubblico Ministero naturalmente. Che sia espressamente richiesto.

PRESIDENTE - Ma questo credo sia una garanzia per tutti che valga la pena di...

PUBBLICO MINISTERO - Certo, che sia il *prosecutor* al posto del Giudice della corte di Abuja, questo non lo so, però sicuramente sarà l'autorità giudiziaria designata dalle autorità nigeriane.

DIFESA, AVV. SEVERINO - Ma questo qui non penso sia automatico, da quello che si legge nella convenzione dovrebbe essere...

PUBBLICO MINISTERO - Io credo di sì, però non ho difficoltà a scriverlo.

DIFESA, AVV. SEVERINO - Va bene, grazie.

PUBBLICO MINISTERO - È rimasto in Regno Unito?

INTERVENTO - (inc., fuori microfono).

PUBBLICO MINISTERO - No, se ho capito bene questa ordinanza riguarda la Nigeria.

PRESIDENTE - No, riguarda entrambi, anche il Regno Unito.

PUBBLICO MINISTERO - Regno Unito possiamo fare lo stesso.

PRESIDENTE - Ugual?

PUBBLICO MINISTERO - Per forza, per febbraio a questo punto.

PRESIDENTE - Quello vedrà il Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO - Con le stesse modalità citeremo i testi del Regno Unito, se vorranno venire saremo lieti di ascoltarli altrimenti faremo una video conferenza.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Solo una ripresa, Presidente, essenziale sui documenti. Documenti noi li produrremo, se dovessimo averne bisogno, al Collegio entro tre giorni prima dell'udienza, dopodiché il Collegio provvederà a trasmetterli, immagino, all'autorità giudiziaria che sarà presente a certificare la persona Teste e quindi la possibilità di sottoporglielo. Quindi il Tribunale non manderà, ovviamente, al Teste i documenti. Questo mi pare ovvio.

PUBBLICO MINISTERO - No, è logico.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Certo. Quindi la Procura metterà a disposizione del Tribunale l'indicazione a chi mandare i documenti.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, ma anche i mezzi tecnici se necessario e se chiesti.

PRESIDENTE - Ovviamente la produzione sarà effettuata in cancelleria e poi magari a cura del Pubblico Ministero eseguita, che ha maggiore dimestichezza e canali e risorse ben più efficaci di quelle che ha il Tribunale.

DIFESA, AVV. CASTIGLIONE - Chiederei anche che nella citazione che, come dire è la via principale, si facesse presente, soprattutto ai testi nigeriani, che lo Stato nigeriano si è impegnato a favorire la presenza del Teste in Italia, perché è la procedura più corretta, come abbiamo sentito anche dall'ordinanza. Siccome la Nigeria si è impegnata, e una buona parte di questi testi appartengono all'amministrazione pubblica nigeriana, che questo sia fatto presente in qualche modo. Poi se non vogliono venire non possiamo costringerli, è evidente. Però è anche evidente che si sono impegnati su un piano internazionale, fanno parte dell'amministrazione pubblica nigeriana e sono pure Parti Civili in questo processo.

DIFESA, AVV. RINALDINI - Mi sta venendo in mente un altro dubbio. Eventuali documenti da mostrare al Teste per il controesame, quindi non quelli... mi pare che il Presidente abbia detto che si creerà un canale e-mail per la trasmissione immediata?

PRESIDENTE - Sì. Immediata, ovviamente ci saranno delle interruzioni, non so se voi... voi non avrete a disposizione, ma neanche in udienza, bisognerà... dovrete attrezzarvi, adesso questo non so, posso immaginare che avrete in ufficio qualcuno che sia disponibile a mandare... a scannerizzare e mandare un'e-mail. Ecco, in questo senso io immaginerei, però è una vostra...

DIFESA, AVV. RINALDINI - Questo possiamo senz'altro farlo, magari con degli intervalli, ma questo sicuramente possiamo farlo.

PRESIDENTE - Sì, certamente, ci sarà un intervallo, e se poi alla fine tutto questo non funzionerà... adesso poi la leggerete con calma, abbiamo previsto che il Tribunale si occuperà di tutti i problemi che dovessero insorgere.

DIFESA, AVV. RINALDINI - Certo, questo era solo quelli preliminari, per essere tutti pronti ad affrontarli.

PRESIDENTE - Benissimo, dopo non è che se il tutto non funziona non si può fare, vedremo in corso d'opera. Adesso rimane il Testimone.

PUBBLICO MINISTERO - Giandomenico, citato per le 14.

PRESIDENTE - Sì, però aveva anticipato il Pubblico Ministero che c'è una giustificazione?

PUBBLICO MINISTERO - Non proprio.

INTERVENTO - Facciamo leggere l'e-mail al Presidente che merita di essere letta.

DIFESA, AVV. DIODÀ - Se legge l'e-mail del Teste, Presidente, può...

PUBBLICO MINISTERO - La citazione del Teste gli è stata anticipata con telefonata ed e-mail.

PRESIDENTE - Ma Giandomenico è il console, ma all'epoca dei fatti e attualmente è ancora...

PUBBLICO MINISTERO - È in pensione. E lui ha risposto per e-mail a queste anticipazioni, prima era stato citato alle 9:30 e poi alle 14, quindi noi abbiamo la risposta a questa e-mail. Poi c'è stata una citazione, ora produco la relata, *brevi manu*, di questa citazione, lui ha detto che non viene, anzi lo leggerete.

PRESIDENTE - Se la legge a tutti così...

PUBBLICO MINISTERO - Questo è il Teste del Pubblico Ministero. A parte le battute, io non ho perso tutte le speranze sul fatto che lui possa essere presente.

PRESIDENTE - Vediamo quali sono le richieste del Pubblico Ministero in merito.

PUBBLICO MINISTERO - È di aspettare le 14 e vedere se c'è, se non c'è di chiedere l'accompagnamento coattivo.

PRESIDENTE - Va bene.

INTERVENTO - Per le prossime udienze si sanno già i testi?

PUBBLICO MINISTERO - Sì, pensavamo a Cerrito e Puiatti, per mercoledì prossimo.

PRESIDENTE - Va bene, allora ci vediamo alle 14.

*Il Presidente sospende l'udienza.*

PRESIDENTE - Diamo atto che riprende l'udienza.

PUBBLICO MINISTERO - Nessuno è presente.

PRESIDENTE - Nessuno è presente, quindi il Testimone è assente. Sentiamo le richieste.

PUBBLICO MINISTERO - Il Pubblico Ministero chiede l'accompagnamento coattivo per la prossima udienza.

PRESIDENTE - Quindi il 12. Al mattino, 9:30. Sì, perché non so io come sia l'organizzazione dell'istruttoria del Pubblico Ministero alla prossima udienza.

PUBBLICO MINISTERO - La riempiamo. Quelli confermati. Un momento, il 12 noi alle 9:30 abbiamo lo smistamento, quindi anche il Pubblico Ministero sarà impegnato con noi di sopra in aula 7, e allora qua facciamo alle 10:30.

*Il Tribunale vista la documentazione prodotta dal Pubblico Ministero, considerato che il Testimone ha ricevuto la citazione per l'odierna udienza, rilevato che non ha addotto valide giustificazioni e che pertanto l'assenza all'odierna udienza, prevista proprio per l'audizione di tale Testimone, deve ritenersi ingiustificata. Per questi motivi dispone l'accompagnamento coattivo del Testimone per l'udienza prossima del 12 dicembre ore 10:30 irrogando allo stesso la sanzione di euro 250 di ammenda. Manda la cancelleria per le comunicazioni ai Carabinieri competenti per la traduzione.*

Il Presidente rinvia il procedimento all'udienza del 12 dicembre 2018.

*La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 14.10.*

